

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2026, n. 3-2807

Legge regionale n. 16/1992, articoli 6 bis e 6 ter. Criteri generali per l'attivazione, da parte dell'EDISU Piemonte, dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2026/2027. Spesa regionale complessiva di euro 33.938.109,18.



Seduta N° 173

Adunanza 08 LUGLIO 2026

Il giorno 08 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 08:58 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marina CHIARELLI - Marco GABUSI

DGR 3-2807/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 16/1992, articoli 6 bis e 6 ter. Criteri generali per l'attivazione, da parte dell'EDISU Piemonte, dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2026/2027. Spesa regionale complessiva di euro 33.938.109,18.

A relazione di: Cameroni

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 68/2012 prevede che la concessione delle borse di studio sia assicurata a tutti gli studenti idonei “nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente” (articolo 7, comma 1);

- gli articoli 7, comma 7, e 8, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 68/2012 prevedono espressamente che l'importo della borsa di studio universitaria, i requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa nonché i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale siano determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sentito il Collegio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo;

- il successivo articolo 18 del suddetto decreto legislativo definisce il fabbisogno finanziario delle Regioni quale “fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2 (materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio, accesso alla cultura) a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità” (comma 1) e ne individua le fonti di finanziamento come di seguito riportate:

- a) il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), da assegnare alle Regioni in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni stesse;

- b) il gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, versata

dagli studenti iscritti ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;

c) le risorse proprie delle Regioni, oltre al gettito derivante dalla predetta tassa regionale, “in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale”.

Premesso, inoltre, che:

- a livello regionale gli interventi per il diritto allo studio sono disciplinati dalla legge regionale n. 16/1992, che, tra l'altro, affida all'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (EDISU Piemonte), istituito con la medesima legge, il compito di realizzare gli interventi per il diritto allo studio universitario (articolo 4, comma 1);

- l'articolo 5 della predetta legge regionale definisce gli interventi che l'EDISU Piemonte attua per favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi (erogazione borse di studio, servizi di ristorazione, servizi abitativi e altri benefici);

- il successivo articolo 6 bis, comma 1, in particolare, prevede che “la Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri generali relativi ai bandi di concorso e fissa annualmente l'importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie”;

- l'articolo 6 ter, comma 2, prevede che sia erogato un contributo integrativo alla borsa di studio per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale promossi dagli Atenei piemontesi “sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nell'anno accademico nel quale partecipa al programma di mobilità e che il periodo di studio o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi”.

Richiamati:

- la legge n. 390/1991 “Norme sul diritto agli studi universitari”, per la parte vigente;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;

- la legge n. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

- l'articolo 5 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, in ordine all'introduzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;

- l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 che ha definito le modalità di calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 13/2015 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

- la legge n. 232/2016, che, all'articolo 1, comma 271, prevede che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 68/2012 in ordine alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, le risorse del FIS siano ripartite sulla base dei fabbisogni finanziari regionali, determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- il decreto legislativo n. 300/1999, che, in particolare, all'articolo 1, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; all'articolo 2, prevede che al MUR siano attribuite "le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica";
- il decreto del MUR n. 1320 del 17 dicembre 2021, recante "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152", che continua ad avere vigenza fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 68/2012;
- la Circolare del MUR n. 13676 del 11 maggio 2022, con la quale, in particolare, sono state fornite indicazioni alle Regioni e agli enti regionali per il diritto allo studio universitario in ordine all'applicazione del predetto decreto del MUR n. 1320/2021.

Richiamati, altresì:

- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 798, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), in data 11 ottobre 2017, di durata triennale con il quale, in attuazione del citato articolo 1, comma 271, della legge n. 232/2016, sono stati determinati i fabbisogni finanziari delle Regioni, nonché sono stati definiti i nuovi criteri e le modalità di riparto del FIS tra le Regioni, sulla base dei predetti fabbisogni e del maggior impegno finanziario sostenuto dalle Regioni in termini di "risorse proprie" rispetto alla soglia minima del quaranta per cento prevista dalla norma (quota premiale), prevedendo, in particolare, che i suddetti fabbisogni finanziari siano calcolati attraverso l'utilizzo di "valori standard" che facciano riferimento, tra l'altro, al prodotto fra la media degli studenti idonei di ciascuna Regione negli ultimi tre anni accademici e l'importo minimo della borsa di cui al DPCM 9 aprile 2001, distinto per studenti "in sede", studenti "pendolari" e studenti "fuori sede";
- il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1420 del 4 settembre 2024, con il quale sono stati aggiornati i criteri e le modalità di calcolo dei fabbisogni finanziari delle Regioni e del riparto del FIS con riferimento al biennio 2024-2025, e, in particolare, all'articolo 4, comma 4, è stato disposto che *"le risorse del FIS sono direttamente attribuite secondo le modalità definite nel presente decreto al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio"*.

Preso atto che:

- nonostante sia decorso il termine di attuazione del predetto decreto MUR-MEF n. 1420/2024, non è ancora stato adottato il decreto di aggiornamento dei criteri e delle modalità di calcolo dei fabbisogni finanziari delle Regioni e del riparto del FIS per l'annualità 2026;
- con il decreto n. 1462 del 10 ottobre 2025, di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (FIS), annualità 2025, il Direttore generale del "Diritto allo studio" del MUR ha assegnato euro 40.489.063,28 a favore della Regione Piemonte.

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, Settore "Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro", nelle more della rilevazione dei dati per la predisposizione della tabella di riparto FIS 2026, ipotizza che sia ragionevole assumere che la quota delle risorse statali che saranno assegnate in favore della Regione Piemonte per il 2026 possa essere almeno pari a quella relativa all'anno 2025, tenendo conto che, rispetto all'anno precedente, sono aumentati sia il numero di studenti idonei e beneficiari di borsa in Piemonte, che da 19.142 studenti nell'anno accademico 2024/2025 sono diventati più di 21.000 nell'anno accademico 2025/2026, sia l'impegno finanziario sostenuto dalla Regione Piemonte in termini di "risorse proprie" rispetto alla soglia minima del 40%.

Richiamati, inoltre:

- il decreto del Direttore generale della Direzione generale del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca n.175 del 10 febbraio 2026, con il quale, per effetto delle intervenute variazioni del costo della vita di cui all'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai e impiegati, sono stati aggiornati, per l'anno accademico 2026/2027, gli importi minimi delle borse di studio fissati con il citato decreto del MUR n. 1320/2021;

- il decreto del Direttore generale della Direzione generale del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 176 del 10 febbraio 2026, con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'anno accademico 2026/2027, determinando il valore ISEE fino a euro 28.339,88 e il valore ISPE fino a euro 61.608,48;

- il D.M. del MUR n. 176 del 24 febbraio 2026, di definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027.

Preso atto che l'articolo 4, comma 2, del citato decreto del MUR n. 1320/2021, prevede, tra l'altro, che i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio (Regioni/Atenei/Enti di diritto allo studio universitario) possano fissare una diversa soglia di accesso ai benefici rispetto ai valori massimi di riferimento nazionale "entro una variazione in diminuzione non superiore al 30%" dei suddetti valori nazionali.

Richiamati, altresì:

- il decreto legislativo n. 71/2025, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), al fine di garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), la qualità della formazione e la sostenibilità del sistema universitario;

- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 418/2025, recante la disciplina di attuazione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, con il quale, in particolare, sono stati disciplinati l'«Accesso al semestre filtro», lo «Status dello studente», il «Semestre filtro», l'«Inserimento nella graduatoria di merito nazionale» ed i «Corsi affini»;

- il suddetto «Semestre filtro», quale modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, e Medicina Veterinaria a partire dall'anno accademico 2025/2026, ha sostituito il precedente test d'ingresso con una selezione basata sul rendimento nel primo semestre universitario;

- il decreto del MUR n. 447/2025, attuativo dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 71/2025, con il quale, in particolare, sono stati disciplinati il «Godimento dei benefici DSU durante il semestre filtro» e il «Godimento dei benefici DSU a seguito della conclusione del semestre filtro».

Preso atto che, il suddetto decreto del MUR prevede, in particolare, che:
all'articolo 2,

- gli studenti che rientrano nelle tipologie di cui al decreto del MUR n. 418/2025, possono usufruire dei benefici per la tutela del diritto allo studio relativi all'alloggio ed alla ristorazione purché tale semestre sia composto da almeno il 51% di attività didattiche in presenza;
- compatibilmente con le effettive disponibilità degli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario, i bandi di concorso annuali per la concessione dei benefici DSU possono prevedere le modalità per la fruizione per tale periodo, o quota parte di esso, dei servizi abitativi a tariffa agevolata, da parte degli studenti sopra richiamati;
- ai predetti studenti è consentito l'accesso ai servizi ristorativi secondo le modalità previste dal medesimo organismo per il diritto allo studio;

all'articolo 3,

- i bandi di concorso annuali per la concessione dei benefici DSU prevedano scadenze, anche diversificate, per offrire agli studenti che, al termine del semestre filtro, la possibilità di presentare domanda per la borsa di studio e gli altri benefici;
- il diritto a tali benefici è assegnato agli studenti e mantenuto dagli stessi, compatibilmente con le disponibilità effettive, anche risultanti dall'eventuale individuazione di specifiche riserve, sulla base della verifica del possesso dei requisiti economici e di merito valevoli ai sensi della

normativa vigente per gli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi del primo anno;

- l'ammontare della borsa di studio corrisponde a quello annuale, mentre per la maggiorazione della borsa di studio connessa allo status di fuori sede, si tiene conto della fruizione di un alloggio a titolo oneroso presso la sede del corso frequentato, o zone limitrofe, purché per un periodo non inferiore a tre mesi.

Preso atto, inoltre, che, con la nota prot. n. 7443 del 10 giugno 2026, l'EDISU Piemonte, sulla base degli esiti del primo anno di attuazione del suddetto decreto del MUR n. 447/2025, ha comunicato:

- di aver assegnato, a conclusione del «semestre filtro», complessivamente 202 borse di studio agli studenti immatricolati per il secondo semestre di studio presso gli Atenei piemontesi, nonché in possesso dei requisiti di reddito per partecipare ai benefici a concorsi (ISEE/ISPE rispettivamente pari a euro 26.306,25 ed euro 57.187,53) per un totale di euro 902.028,18, in particolare, 152 borse di studio a studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) o «corsi affini», per un importo pari a euro 686.028,45 e 50 borse di studio a studenti iscritti ai «corsi non affini» per un importo pari a euro 215.999,73;

- di aver stimato in euro 163.200,00 l'entità della spesa a carico dell'Ente medesimo per l'erogazione dei servizi abitativi e di ristorazione a tariffa agevolata agli studenti in possesso dei requisiti di reddito per partecipare ai benefici a concorso (ISEE/ISPE rispettivamente pari a euro 26.306,25 ed euro 57.187,53) nonché iscritti al citato «semestre filtro» presso gli Atenei piemontesi, nei casi in cui tale semestre sia composto da almeno il 51% di attività didattiche in presenza, in particolare, euro 30.000,00 per il servizio abitativo e 133.200,00 per il servizio di ristorazione;

- di aver stimato in euro 1.000.000,00, quale riserva di risorse finanziarie per le finalità del «Godimento dei benefici DSU a seguito della conclusione del semestre filtro» ai relativi studenti immatricolati per il secondo semestre di studio presso gli Atenei piemontesi, nonché in possesso dei sopraindicati requisiti di reddito per partecipare ai benefici a concorso.

Dato atto che il sopra citato Settore “Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro”, in esito ad analisi ed approfondimenti, ha definito le modalità per l'assegnazione dei benefici a concorso agli studenti, capaci e meritevoli e privi di mezzi, iscritti alle Università, alle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e alle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli universitari, aventi sede legale in Piemonte, elaborando il documento denominato “Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU Piemonte dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari per l'a.a. 2026/2027”, ai sensi del quale, in particolare:

- restano invariate, rispetto all'a.a. 2025/2026, le modalità di fruizione dei servizi abitativi nelle residenze EDISU e di accesso ai servizi di ristorazione da parte degli studenti iscritti al citato «semestre filtro» ed in possesso dei requisiti di reddito per partecipare ai benefici a concorso (ISEE/ISPE rispettivamente pari a euro 26.306,25 ed euro 57.187,53), nei casi in cui tale semestre sia composto da almeno il 51% di attività didattiche in presenza, confermando le medesime tariffe agevolate di 245,50 euro al mese per posto letto per la fruizione dei servizi abitativi nelle residenze EDISU e di 3,00 euro per il pasto completo, corrispondenti a quelle applicate agli studenti beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2026/2027;

- per l'erogazione dei servizi abitativi e di ristorazione a tariffa agevolata agli studenti in possesso dei requisiti di reddito per partecipare ai benefici a concorso nonché iscritti al citato «semestre filtro» presso gli Atenei piemontesi, nei casi in cui tale semestre sia composto da almeno il 51% di attività didattiche in presenza, con riferimento all'anno accademico 2026/2027, si farà fronte con la quota delle risorse regionali, complessivamente pari a euro 17.742.253,06, di cui al capitolo di spesa 168714, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.04 (Istruzione universitaria) del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte, annualità 2026, per un importo complessivo stimato dall'EDISU Piemonte, in euro 163.200,00;

- per le finalità del «Godimento dei benefici DSU a seguito della conclusione del semestre filtro» ai relativi studenti immatricolati per il secondo semestre di studio presso gli Atenei piemontesi,

nonché in possesso dei sopraindicati requisiti di reddito per partecipare ai benefici a concorso, è indicata la somma di euro 1.000.000,00 per l'annualità 2027, stimata da EDISU Piemonte sulla base degli esiti del primo anno di attuazione del MUR n. 447/2025;

- all'erogazione delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari per l'a.a. 2026/2027 sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

- fondi regionali, per un importo pari a euro 33.938.109,18 di cui:
 - euro 2.088.159,18 sul capitolo di spesa 168709, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.04 (Istruzione universitaria), annualità 2026,
 - euro 13.107.696,94 sul capitolo di spesa 168709, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma 04.04 (Istruzione universitaria) del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte, annualità 2027,
 - euro 1.000.000,00, quale riserva di risorse finanziarie per le finalità del «Godimento dei benefici DSU a seguito della conclusione del semestre filtro» ai relativi studenti immatricolati per il secondo semestre di studio presso gli Atenei piemontesi, nonché in possesso dei requisiti di reddito per partecipare ai benefici a concorso (ISEE/ISPE rispettivamente pari a € 26.306,25 e € 57.187,53), sul capitolo di spesa 168709, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.04 (Istruzione universitaria), del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte, annualità 2027,
 - euro 17.742.253,06 sul capitolo di spesa 168714, di cui euro 163.200,00 destinati all'erogazione dei servizi abitativi e di ristorazione in favore degli studenti in possesso dei requisiti di reddito per partecipare ai benefici a concorso (ISEE/ISPE rispettivamente pari a euro 26.306,25 ed euro 57.187,53), nonché iscritti al citato «semestre filtro», Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.04 (Istruzione universitaria), annualità 2027,
- somme introitate direttamente dall'EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell'a.a. 2026/2027,
- somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti,
- risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio (FIS), di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68/2012;
 - l'utilizzo delle graduatorie avverrà nei limiti delle risorse finanziarie sopra indicate, compatibilmente con la quota delle risorse che saranno assegnate in favore della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Tabella di riparto del FIS 2026.

Richiamati:

- la D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, come da ultimo modificata con la D.G.R. 37-1089 del 6 maggio 2025, che incardina nella Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro l'Autorità di Gestione del FSE+, responsabile dell'attuazione del relativo Programma;
- il “Programma regionale FSE plus 2021-2027”, approvato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione C(2022)5299 del 18 luglio 2022, da ultimo modificato con la decisione di esecuzione C(2026)904 del 9 febbraio 2026, rispettivamente recepite dalla D.G.R. n. 4-5458 del 3 agosto 2022 e dalla D.G.R. n. 1-2271 del 2 marzo 2026.

Richiamato, inoltre, che:

- l'articolo 14 della legge n. 68/1999 prevede che le Regioni istituiscano un Fondo per l'occupazione delle persone con disabilità a cui destinare finanziamenti per la realizzazione di programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- l'articolo 45 della legge regionale n. 32/2023 “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro” istituisce, ai sensi del suddetto articolo 14, il “Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità” (FRD) destinato al finanziamento degli interventi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e dei relativi servizi di assistenza tecnica, nonché dei servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Ritenuto di demandare alla suddetta Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio

universitario, Formazione e Lavoro di verificare la fattibilità in merito all'istituzione di una misura straordinaria di sostegno per il diritto allo studio universitario, a valere sulle risorse finanziarie sia del PR FSE+ 2021/2027 sia del "Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità", per l'a.a. 2026/2027.

Preso atto che, con riferimento ai suddetti criteri, come da documentazione agli atti del sopra richiamato Settore "Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro":

il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte (Co.Re.Co.), in conformità a quanto previsto dall'articolo 29 bis della legge regionale n. 16/1992, in data 29 giugno 2026 ha espresso parere favorevole;

l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 16/1992, in data 29 giugno 2026 ha espresso parere favorevole.

Preso atto, altresì, che la VI Commissione del Consiglio regionale del Piemonte, nella seduta del 01 luglio 2026, ha espresso parere favorevole sui citati criteri, in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 bis e 6 ter della legge regionale n. 16/1992.

Visti:

la legge regionale n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.

la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Dato atto che il presente provvedimento, per gli importi sopra riportati, trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte, annualità 2026 e annualità 2027:

- n. 168709, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.04 (Istruzione universitaria);

- n. 168714, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.04 (Istruzione universitaria).

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, in attuazione del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320/2021, del decreto legislativo n. 68/2012 e degli articoli 6 bis e 6 ter della legge regionale n. 16/1992, i "Criteri generali per l'attivazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2026/2027 delle borse di studio e degli altri benefici agli studenti universitari", di cui all'Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di destinare all'erogazione delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari per l'a.a. 2026/2027 le seguenti risorse finanziarie:

- fondi regionali, per un importo pari a euro 33.938.109,18 di cui:
 - euro 2.088.159,18 sul capitolo di spesa 168709, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.04 (Istruzione universitaria), annualità 2026,
 - euro 13.107.696,94 sul capitolo di spesa 168709, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma 04.04 (Istruzione universitaria) del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte, annualità 2027,
 - euro 1.000.000,00, quale riserva di risorse finanziarie per le finalità del «Godimento dei benefici DSU a seguito della conclusione del semestre filtro» ai relativi studenti immatricolati per il secondo semestre di studio presso gli Atenei piemontesi, nonché in possesso dei requisiti di reddito per partecipare ai benefici a concorso (ISEE/ISPE rispettivamente pari a € 26.306,25 e € 57.187,53), sul capitolo di spesa 168709, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.04 (Istruzione universitaria), del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte, annualità 2027,
 - euro 17.742.253,06 sul capitolo di spesa 168714, di cui euro 163.200,00 destinati all'erogazione dei servizi abitativi e di ristorazione in favore degli studenti in possesso dei requisiti di reddito per partecipare ai benefici a concorso (ISEE/ISPE rispettivamente pari a euro 26.306,25 ed euro 57.187,53), nonché iscritti al citato «semestre filtro», Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.04 (Istruzione universitaria), annualità 2027,
 - somme introitate direttamente dall'EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell'a.a. 2026/2027,
 - somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti,
 - risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio (FIS), di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68/2012;
 - di stabilire che, fermo restando che l'utilizzo delle graduatorie avverrà nei limiti delle risorse finanziarie sopra indicate, compatibilmente con la quota delle risorse che saranno assegnate in favore della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Tabella di riparto del FIS 2026, si rinvia a successivo provvedimento di Giunta regionale la quantificazione delle risorse derivanti dal riparto del FIS 2026;
 - di demandare alla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, Settore "Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione, nonché di verificare la fattibilità in merito all'istituzione di una misura straordinaria di sostegno per il diritto allo studio universitario, a valere sulle risorse finanziarie sia del PR FSE+ 2021/2027 sia del "Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità", per l'a.a. 2026/2027;
 - che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti

file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2807-2026-All_1-CRITERI_2026_2027.pdf

1.



Allegato

ALLEGATO



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro

Settore Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione,
formazione e lavoro

Criteri generali per l'attivazione da parte dell'EDISU
dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2026/2027
delle borse di studio e degli altri benefici agli studenti universitari

Sez. I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. I criteri per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione agli studenti universitari delle borse di studio per l'a.a. **2026/27** sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", del decreto legislativo 68/2012, della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 "Diritto allo Studio Universitario", del Decreto Ministeriale 1320/2021 e della Circolare del MUR 11 maggio 2022, n. 13676.

2. Per prestazioni sociali agevolate (PSA), cui si applicano le disposizioni di cui ai presenti criteri, si intendono le borse di studio per la frequenza dei corsi universitari, i prestiti d'onore, le borse di studio integrative per la mobilità internazionale, i servizi abitativi, premi di laurea e contributi straordinari.

3. Le borse di studio sono annuali e si riferiscono all'anno accademico di iscrizione. Le borse vengono assegnate, per concorso, agli studenti iscritti ai corsi di studio e in possesso dei requisiti economici e di merito previsti. La partecipazione al concorso è rivolta agli studenti degli Atenei piemontesi, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e ISIA, - di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e Decreto Ministeriale 13 marzo 2013 n. 162 - e agli studenti delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

4. Le borse di studio sono erogate anche agli iscritti ai corsi di dottorato che non beneficiano di borsa di studio, e agli iscritti alle scuole di specializzazione di durata almeno biennale, escluse le scuole di area medica di cui al decreto legislativo 368/1999.

5. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita con la L.R. 1agosto 1996, n. 53 e il decreto legislativo 68/2012, art. 9, i soggetti di cui al seguente elenco:

- a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità e dichiarati vincitori di borsa di studio dell'EDISU;
- b) gli studenti idonei inseriti nelle graduatorie dell'Ente, ma non beneficiari per esaurimento delle risorse;
- c) gli studenti con disabilità, esonerati dalle rispettive Università dal pagamento della tassa di iscrizione ai sensi della normativa vigente;
- d) gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione che beneficiano della borsa di studio erogata dai rispettivi atenei, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica;
- e) gli studenti costretti ad interrompere gli studi causa infermità gravi e prolungate debitamente certificate

6. Le istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 104/92, o con una invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

7. Ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che beneficiano della borsa di studio erogata dai rispettivi Atenei a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private e iscritti alle scuole di specializzazione, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al momento della presentazione della domanda di rimborso, sono tenuti a dichiarare all'EDISU i dati relativi all'Attestazione ISEE per i Corsi di Dottorato, secondo le modalità di cui alla sezione IV.

8. Ai sensi della normativa vigente, le disposizioni sul diritto allo studio sono integrate con la normativa riguardante l'autonomia didattica degli Atenei, art. 11 della legge 341 del 19 Novembre 1990 e s.m.i. avente ad oggetto "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e con D.M. n. 509

del 3 Novembre 1999 e con il D.M. 270 del 22 Ottobre 2004; alle disposizioni in commento si applicano le misure di razionalizzazione della finanza pubblica così come disposto dalla legge n. 549/1995 e s.m.i.

9. Per l'accesso ai bandi di concorso sono stati mantenuti invariati i limiti ISEE/ISPE fissati, per l'anno accademico 2023/2024, con la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2023, n. 13-7148 in conformità al Decreto del Direttore generale della Direzione generale del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca n.176 del 10 febbraio 2026 e in applicazione dell'art. 4 comma 2 DM n. 1320 del 17 dicembre 2021 entro una variazione in diminuzione non superiore al 30% dei suddetti valori nazionali, mentre gli importi delle borse di studio sono quelli fissati dall'articolo 3, comma 2 del medesimo decreto ministeriale n 1320/2021 come modificato dal decreto del Direttore generale della Direzione generale del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 175/2026.

10. Per quanto non espressamente indicato nei presenti criteri, l'EDISU Piemonte è tenuto ad attenersi alle disposizioni di cui alla normativa nazionale di riferimento. I bandi di concorso si adegueranno ad eventuali nuove disposizioni normative.

11. Per quanto attiene ai requisiti di merito e alle scadenze per il conseguimento dei crediti disposti alla sez. VI, qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, siano adottate disposizioni ministeriali in deroga alle norme di cui al DPCM 9 aprile 2001 e al DM n. 1320/2021, l'EDISU Piemonte provvederà ad attuare le suddette disposizioni in deroga. Di conseguenza anche i requisiti per la Conferma per Merito normati dai presenti Criteri Regionali verranno rideterminati dalla Giunta regionale qualora vi siano nuove disposizioni ministeriali.

Sez. II. I CORSI DI STUDIO AMMESSI ALLA RICHIESTA DEI BENEFICI

1. Alle borse di studio possono concorrere gli studenti iscritti ai seguenti corsi di studio attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 Ottobre 2004 n. 270, dei corsi istituiti ai sensi della legge 508/1999 e alle lauree ai sensi del D.M. 10 Gennaio 2002, n. 38 e D. M. 249 del 10 settembre 2010 degli Atenei e agli Istituti aventi sede legale in Piemonte:

- a. *corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;*
- b. *i corsi delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del D.lgs. 160/2006 come modificato dalla l. 111/2007, escluse le scuole dell'area medica (DM 1320/2021 art 2 comma 1 punto e)*
- c. *corsi di dottorato di ricerca di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4 e al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, per gli studenti che non beneficiano della borsa di studio erogata dagli atenei, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;*
- d. *i corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al D.M. 10 gennaio 2002, n. 38;*
- e. *i corsi istituiti ai sensi della legge 508/1999.*

2. Qualora vi sia un ampliamento dell'offerta formativa dei corsi di studio ammessi ai benefici, stabilita da norme dello Stato, la Regione Piemonte provvederà, con proprio atto a definire i criteri per l'adozione di bandi specifici per l'ammissione ai benefici a concorso.

3. Le borse di studio possono essere concesse agli studenti richiedenti, per l'anno al quale sono iscritti, purché dispongano dei requisiti di merito e di reddito richiesti e, per i corsi di laurea magistrale, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente. Per quanto concerne le borse di studio assegnate agli studenti iscritti al semestre aggiuntivo, oltre ai requisiti di merito e reddito è sufficiente l'iscrizione all'anno accademico in corso al momento della domanda come stabilito dall'art 2 comma 5 del DM 1320/2021.

4. Per quanto attiene agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, le borse di studio possono essere concesse agli studenti che risultino con un'iscrizione attiva all'anno accademico di riferimento della relativa scuola.

5. Le borse di studio sono concesse per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli dei corsi indicati al precedente comma 1, per la seguente durata a partire dall'anno di prima iscrizione, in caso di iscrizione a tempo pieno:

LIVELLO	DURATA DEI BENEFICI	SEMESTRI AGGIUNTIVI <i>In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 30 settembre dell'ultimo anno regolare di corso</i>
<i>Corsi di laurea</i>	6 SEMESTRI	1 (settimo semestre)
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	4 SEMESTRI	1 (quinto semestre)
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	per ogni anno regolare di corso	1 semestre aggiuntivo
<i>Corsi di dottorato e scuole di specializzazione ad eccezione dell'area medica</i>	Per ogni anno regolare di corso *purché non beneficino di altre borse di studio	0

6. In caso di ripresa degli studi dopo un periodo di sospensione o congelamento della carriera, così come previsto nei Regolamenti degli Atenei, tale periodo non viene preso in considerazione e pertanto non incide negativamente sul conseguimento del requisito di merito, se tra l'inizio e la fine di detto periodo non siano stati compiuti atti di carriera universitaria (presentazione piano di studi, sostenimento esami ecc).

7. In caso di rinuncia agli studi lo studente potrà ripresentare domanda per tutti gli anni per i quali non ha beneficiato di borsa di studio nella precedente carriera, compreso il primo anno.

8. In caso di iscrizione part time le borse di studio sono concesse per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli dei corsi indicati al precedente comma 1, a partire dall'anno di prima iscrizione per la seguente durata:

LIVELLO	DURATA DEI BENEFICI	SEMESTRI AGGIUNTIVI <i>In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 30 settembre dell'ultimo anno regolare di corso</i>
<i>Corsi di laurea</i>	3 anni	1 (settimo semestre)
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	2 anni	1 (quinto semestre)
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	Numero di anni di corso	1 semestre aggiuntivo

Sez. III. SERVIZI E INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI

Art. 1 BORSA DI STUDIO

1. Le prestazioni sociali agevolate di cui beneficiano gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono le borse di studio, i servizi abitativi, i contributi per la mobilità internazionale e le borse di studio erogate direttamente dagli Atenei.

2. La borsa di studio persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento dello studente nell'anno accademico di riferimento, salvo quanto disposto al punto 4 della Sez. II per gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione. La borsa di studio viene concessa sulla base delle condizioni economiche e di merito dello studente e l'importo della borsa è differenziato sulla base:

- della tipologia dello studente;
- tipo di impegno;
- iscrizione ad un ulteriore semestre

- *dei requisiti economici dello studente secondo quanto stabilito dalla Sezione IV.*

3. Al fine di definire l'importo della borsa di studio, la condizione degli studenti medesimi è differenziata sulla base della loro provenienza, secondo le seguenti tipologie:

a) studente in sede: residente nel Comune sede del corso di studi frequentato o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato o studente iscritto ai corsi teledidattici;
b) studente pendolare: residente in Comuni diversi da quello sede del corso di studi frequentato, che consentono il trasferimento quotidiano, con un tempo di percorrenza, mediante mezzi pubblici, di 60 minuti;
c) studente fuori sede: residente in un Comune diverso da quello sede del corso frequentato, che non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti purché venga ospitato presso le Residenze EDISU o prenda alloggio a titolo oneroso nel Comune sede del corso medesimo, o nei comuni confinanti con il Comune sede di ateneo, per un periodo non inferiore a 10 mesi. Qualora lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso, prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.

4. Per gli studenti vincitori di borsa, iscritti a tempo pieno, siano essi in sede, pendolari o fuori sede, la borsa di studio è costituita dall'erogazione di un importo in denaro e servizi differenziata sulla base della condizione di studente di cui alle precedenti tipologie e dell'ISEE-Universitario, come meglio dettagliato nell'allegato A):

- *In sede, pendolari e fuori sede non richiedenti il servizio abitativo:* la borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro al netto di 150 € quale contributo per il servizio ristorazione presso i ristoranti EDISU Piemonte o servizi alternativi con EDISU convenzionati;

- *Fuori sede richiedenti servizio abitativo:* la borsa di studio consiste in un importo in denaro al netto di 150,00 € quale contributo per il servizio ristorazione e l'erogazione del servizio abitativo per 11 mesi (di valore pari a 2.700,00 €). Agli studenti richiedenti il servizio abitativo che, per esaurimento dei posti, non possono beneficiare del servizio e presentano l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato, viene erogato l'importo equivalente al valore del servizio abitativo pari a 2.700,00 €. A tal fine il contratto suddetto deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi nell'ambito dell'anno accademico 2026/27 (settembre 2026- settembre 2027) e presentato ad Edisu entro i termini previsti dal Bando di concorso.

Per quanto concerne gli studenti di cui al D.M. 418 del 30 maggio 2025, che hanno frequentato il «semestre filtro» in altra regione, l'importo della borsa fuori sede verrà riparametrato secondo quanto disposto dalla disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, a.a. 2026-2027, di cui al Decreto legislativo del 15 maggio 2025 n. 71.

Gli studenti fuori sede che non richiedono il servizio abitativo possono beneficiare di borsa di studio con importo fuori sede (allegato A), presentando la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini stabiliti dal Bando Edisu.

Per gli *Studenti indipendenti* la borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro *ai sensi del combinato disposto dell'art.8, comma 2 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art. 3, comma 1, del DM 1320/2021*. Viene richiesta la documentazione in ordine all'utilizzo di un alloggio a titolo oneroso.

Nel caso in cui l'ISEE Universitario/Parificato sia inferiore o uguale alla metà del limite massimo stabilito alla successiva Sez. IV. "REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO", gli importi sono incrementati del 15%, ai sensi dell'art 3, comma 3, del DM 1320/2021" come indicato nell'allegato A.

Per le studentesse iscritte ai corsi di studio S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), così come individuati con la Circolare del MUR 11 maggio 2022, n. 13676, gli importi indicati

nell'Allegato A vengono incrementati del 20%, ai sensi dell'art 3 comma 5 del D.M. 1320/2021 La circolare 11/05/2022, n. 13676 prevede che *"In prima applicazione per i corsi di studio S.T.E.M. si farà riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di Ustat <http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>."*

5. Al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive di servizio abitativo vengono contemporaneamente attivate le procedure on line di accettazione per i vincitori e di dichiarazione di interesse per gli idonei che dovranno essere compilate e trasmesse on line entro i termini previsti dal bando EDISU.

6. Lo studente che richiede il servizio abitativo, non più interessato al posto letto, per poter mantenere l'importo in denaro previsto per i fuori sede non richiedenti il servizio abitativo, deve presentare la procedura di reclamo nella quale dichiara la "rinuncia al servizio abitativo" entro i termini e secondo le modalità previste dal bando, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all'assegnazione del suddetto servizio, nonché l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato. Qualora lo studente non presentasse tale autocertificazione l'importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti *pendolari*.

Gli studenti, risultati vincitori nelle graduatorie definitive di servizio abitativo, che *rifiutano* il posto letto in fase di accettazione, o che non compilano le suddette procedure, verranno considerati studenti *"pendolari"* ai fini dell'importo di borsa di studio. Potranno comunque richiedere di essere inseriti in calce alle graduatorie di scorrimento e, in caso di esaurimento delle stesse e disponibilità di posti letto, potranno essere ospitati gratuitamente.

Gli studenti, risultati idonei nelle graduatorie definitive di servizio abitativo, che *rifiutano* il posto letto in fase di dichiarazione d'interesse, o che non compilano la suddetta procedura potranno concorrere alla borsa di studio con importo da fuori sede se presenteranno la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini previsti dal bando di concorso. Potranno concorrere al suddetto importo anche gli studenti che verranno dichiarati assegnatari di un posto letto negli esiti della dichiarazione d'interesse e non effettueranno il check-in presso la residenza a cui sono stati assegnati.

Gli studenti assegnatari di posto letto che presentano rinuncia al servizio abitativo successivamente al check-in potranno concorrere alla borsa di studio per il solo importo da *"pendolare"* e non potranno presentare la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso.

7. Gli studenti idonei alla borsa di studio, che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire del servizio ristorazione secondo le seguenti differenziazioni e come meglio dettagliato nell'allegato A):

- *Studenti iscritti al primo anno di corso*: a questi studenti si applicano le tariffe per gli studenti beneficiari di borsa, che per l'a.a. 2026/27 sono state mantenute invariate pari a € 3,00 per il pasto completo. Le specifiche riduzioni al pasto completo nell'ambito della proposta del Consiglio di Amministrazione EDISU in sede di definizione da parte della Regione delle tariffe per i servizi di ristorazione e abitativo dovranno prevedere una riduzione della tariffa proporzionata al costo a carico EDISU.

- *Studenti iscritti ad anni successivi al primo*: questi studenti sono ammessi a fruire gratuitamente, per l'a.a. 2026/27, di un pasto giornaliero nei servizi di ristorazione dell'EDISU o con l'EDISU convenzionati.

8. Possono concorrere alla borsa di studio sia gli studenti iscritti a tempo pieno che a tempo parziale.

9. L'importo in denaro della borsa di studio, differenziato sulla base delle tabelle di cui all'allegato A), è erogato come di seguito illustrato.

9.1 Studenti iscritti al primo anno di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico entro il 31 ottobre 2026:

- la prima rata, pari al 20% dell'importo sarà erogata entro il 10 novembre 2026
- la seconda rata, pari al 30% dell'importo, sarà erogata entro il 31 dicembre 2026;
- la terza rata, pari al 50% dell'importo, sarà erogata nel mese di novembre 2027, qualora lo studente consegua entro il 10 agosto 2027 i crediti previsti nella sezione riguardante i requisiti di merito.

L'erogazione della terza rata potrà essere anticipata al mese di giugno 2027 qualora lo studente consegua i suddetti crediti entro il 31 maggio 2027 e li autocertifichi, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., entro i termini e le modalità previsti dal bando di concorso EDISU.

Qualora lo studente risulti non ancora iscritto alla data del 31 ottobre 2026, verrà inserito nelle graduatorie del mese di dicembre 2026 e, se vincitore in tali graduatorie, gli verrà erogata una rata pari al 50% dell'intero importo. Qualora lo studente risulti non ancora iscritto alla data del 30 novembre 2026, la domanda avrà esito "sospeso". Il Bando EDISU definirà i termini per verificare l'avvenuta iscrizione ai fini dell'inserimento delle domande "sospese" nelle graduatorie del mese di aprile.

Possono concorrere alla borsa di studio anche gli studenti di cui al *D.M. 418 del 30 maggio 2025* con le seguenti modalità:

- gli studenti che frequentano il «semestre filtro» in Piemonte, potranno presentare domanda a valere sul Bando EDISU entro i termini previsti dal bando medesimo e, se in possesso dei requisiti di reddito, saranno inseriti nelle graduatorie con esito sospeso;
- gli studenti che hanno frequentato il «semestre filtro» in altra Regione potranno presentare domanda a valere sul Bando EDISU nella finestra temporale dedicata esclusivamente agli studenti che si immatricoleranno presso gli Atenei piemontesi in coerenza di quanto disposto dalla disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, a.a. 2025-2026, di cui al Decreto legislativo del 15 maggio 2025 n. 71.

9.2 Studenti iscritti al *primo anno di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale entro il 30 novembre 2026*:

- la prima rata, pari al 50% dell'importo, sarà erogata entro il 31 dicembre 2026;
- la seconda rata, pari al 50% dell'importo, sarà erogata nel mese di novembre 2027, qualora lo studente consegua entro il 10 agosto 2027 i crediti previsti nella sezione riguardante i requisiti di merito.

L'erogazione della seconda rata potrà essere anticipata al mese di giugno 2027 qualora lo studente consegua i suddetti crediti entro il 31 maggio 2027 e li autocertifichi, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., entro i termini previsti dal bando di concorso.

Qualora lo studente risulti non ancora iscritto alla data del 30 novembre 2026, la domanda avrà esito "sospeso". Il Bando EDISU definirà i termini per verificare l'avvenuta iscrizione ai fini dell'inserimento delle domande "sospese" nelle graduatorie elaborate a partire dal mese di aprile.

Possono concorrere alla borsa di studio anche gli studenti di cui al *D.M. 418 del 30 maggio 2025* con le seguenti modalità:

- gli studenti che frequentano il «semestre filtro» in Piemonte, potranno presentare domanda a valere sul Bando EDISU entro i termini previsti dal bando medesimo e, se in possesso dei requisiti di reddito, saranno inseriti nelle graduatorie con esito sospeso;
- gli studenti che hanno frequentato il «semestre filtro» in altra Regione potranno presentare domanda a valere sul Bando EDISU nella finestra temporale dedicata esclusivamente agli studenti che si immatricoleranno presso gli Atenei piemontesi in coerenza di quanto disposto dalla

disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, a.a. 2025-2026, di cui al Decreto legislativo del 15 maggio 2025 n. 71.

9.3 Studenti iscritti agli *anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico*:

- la prima rata, pari al 50% dell'importo, sarà erogata entro il 31 dicembre 2026;
- la seconda rata, pari al restante 50% dell'importo sarà erogata entro il 30 giugno 2027.

Qualora lo studente risulti non ancora iscritto alla data del 30 novembre 2026, la domanda avrà esito "sospeso". Il Bando EDISU definirà i termini per verificare l'avvenuta iscrizione ai fini dell'inserimento delle domande "sospese" nelle graduatorie elaborate a partire dal mese di aprile.

10. Gli studenti che stanno completando il percorso di laurea e intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale devono presentare domanda come primo anno di laurea magistrale. Qualora gli studenti risultino non iscritti alla laurea magistrale alla data del 30 novembre 2026, le domande avranno esito "sospeso". Il Bando EDISU definirà i termini per verificare l'avvenuta iscrizione ai fini dell'inserimento delle domande "sospese" nelle graduatorie elaborate a partire dal mese di aprile.

Qualora in esito alle verifiche di aprile 2027 gli studenti non abbiano conseguito la laurea triennale o non si siano iscritti alla laurea magistrale, la domanda verrà riconvertita da borsa di studio come primo anno di laurea magistrale a borsa di studio per un ulteriore semestre, se in possesso dei requisiti di merito alla data del 10 agosto 2026, secondo le modalità indicate sul Bando EDISU.

11. Gli studenti in possesso dei requisiti di merito alla data del 10 agosto 2026 che non intendano iscriversi alla laurea magistrale, dovranno presentare domanda di borsa di studio in qualità di ulteriore semestre. Qualora si laureino nel mese di settembre dovranno presentare domanda di premio di laurea, come indicato nella successiva Sezione IX art. 2.

12. Ai sensi dell'art 6 del D.M. 1320/2021, agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio con impegno a tempo pieno, è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito, previsti dal decreto stesso, per l'intera durata dei corsi. L'incremento di cui al primo periodo non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento. L'incremento verrà erogato unitamente alla seconda rata di borsa di studio per gli studenti iscritti ai primi anni di corso. Per gli studenti iscritti agli anni successivi l'incremento verrà erogato per il 50% sulla prima rata di borsa di studio e l'ulteriore 50% sulla seconda rata, salvo eventuali modifiche introdotte dal DM del MUR attuativo della legge 33/2022.

Art. 2 SERVIZIO ABITATIVO

1. Per ottenere il beneficio del servizio abitativo vengono richieste le stesse condizioni di reddito e di merito necessarie per l'ammissione alle borse di studio. Gli studenti che possono richiedere tale beneficio sono i fuori sede.

2. Gli studenti ai quali è assegnato il posto letto sono sottoposti al regime dei controlli e verifiche previsti per gli studenti che richiedono la sola borsa di studio.

3. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio vincitori di posto letto in residenza EDISU, che non conseguano, alla data del 10 agosto 2027, i requisiti di merito richiesti, dovranno lasciare il posto letto e, qualora non lo conseguano entro la data del 30 novembre 2027 dovranno restituire l'importo derivante dal costo del servizio abitativo per il periodo di permanenza in residenza corrispondente alla tariffa di € 8,18 giornalieri, come disciplinato dal bando di concorso con riferimento alla revoca dei benefici. Nella successiva Sezione VI, art. 2, punto 5, sono individuati i

casi in cui è possibile concedere una proroga per il conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la revoca della borsa di studio.

4. Gli studenti che intendono iscriversi al primo anno del corso di laurea magistrale, beneficiari della borsa di studio e già fruitori del posto letto, che non abbiano superato l'esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente e che non siano stati ammessi ai corsi di studio, dovranno lasciare il posto letto occupato e a corrispondere l'importo derivante dal costo dello stesso per il periodo di permanenza in residenza come disciplinato dal bando di concorso, corrispondente alla tariffa di € 8,18 giornalieri a seguito di revoca servizio abitativo.

5. Gli studenti iscritti ai primi anni del corso di laurea magistrale, risultati sospesi nelle graduatorie di borsa di studio di dicembre 2026, manterranno il posto letto già assegnato fino alle graduatorie elaborate a partire dal mese di aprile 2027 e, se esclusi in queste ultime graduatorie, dovranno lasciare il posto letto occupato e corrispondere l'importo derivante dal costo dello stesso per il periodo di permanenza in residenza, corrispondente alla tariffa di € 8,18 giornalieri, come disciplinato dal bando di concorso con riferimento alla revoca del servizio abitativo.

6. Gli studenti richiedenti borsa di studio e servizio abitativo solo in qualità di ulteriore semestre potranno beneficiare del servizio abitativo fino al 31 marzo 2027, fatte salve le disposizioni previste in caso di conseguimento del titolo prima di tale data dal successivo comma 9.

7. Agli studenti fuori sede risultati idonei alla borsa, che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie, sarà riconosciuto, qualora sia disponibile, il posto letto nelle residenze dell'EDISU o convenzionate con l'Ente.

8. Nel caso di passaggi di dipartimento o di corso di studio, gli studenti, già fruitori del servizio abitativo, che a seguito del riconoscimento formale del requisito di merito da parte della struttura didattica di riferimento, non risultino in possesso dei requisiti di merito richiesti per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio, dovranno lasciare il posto letto e corrispondere l'importo relativo al periodo fruito corrispondente alla tariffa di € 8,18 giornalieri come disciplinato dal bando di concorso con riferimento alla revoca del servizio abitativo.

9. Gli studenti assegnatari di posto letto, che abbiano conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato, dovranno lasciare il posto letto entro 10 giorni dal conseguimento della laurea. Nessun rimborso sarà dovuto relativamente ai mesi non fruiti dalla data di dismissione della residenza al 31 marzo 2027. Qualora gli studenti non lascino la residenza entro i 10 giorni, dovranno pagare la tariffa di residenzialità per il periodo di permanenza oltre il termine suddetto (decadenza dal beneficio per il conseguimento del titolo di laurea).

10. Gli studenti assegnatari di posto letto che intendono rimanere nelle residenze dell'EDISU anche per il mese di agosto 2027 dovranno pagare la tariffa di € 8,18.

11. Agli studenti assegnatari di posto letto che partecipano a progetti di mobilità internazionale per un periodo inferiore a 8 mesi (erasmus mese) o un periodo pari o superiore a 8 mesi (erasmus anno) l'importo relativo al periodo non fruito in residenza viene erogato in denaro con le modalità stabilite dal bando di concorso.

12. Il numero minimo di posti letto messi a concorso per l'a.a. 2026/27 è pari a 3.100 posti letto.

Al fine di agevolare la migliore fruizione della vita comunitaria all'interno delle residenze da parte delle studentesse e degli studenti, i criteri per l'assegnazione dei posti e le disposizioni contenute nei regolamenti per la fruizione delle residenze saranno definiti in modo da introdurre ogni soluzione idonea a garantire la maggiore tutela, con particolare riferimento alle studentesse.

Art. 3 BENEFICI DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL «SEMESTRE FILTRO»

Agli studenti iscritti al «semestre filtro», di cui al Decreto legislativo del 15 maggio 2025 n. 71 e alla disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, a.a. 2026/2027, nei casi in cui tale semestre sia composto da almeno il 51% di attività didattiche in presenza, potrà essere assegnato un posto letto nelle residenze EDISU alla tariffa di 245,50 euro mensili, corrispondente a quella applicata agli studenti beneficiari di borsa di studio (2700,00 euro/11 mesi= 245,50 euro).

Agli studenti iscritti al «semestre filtro», di cui al Decreto legislativo del 15 maggio 2025 n. 71 e alla disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, a.a. 2026/2027, nei casi in cui tale semestre sia composto da almeno il 51% di attività didattiche in presenza, si applica la tariffa agevolata corrispondente alla prima fascia del servizio di ristorazione riservata agli studenti che, sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), presentano i requisiti di reddito per partecipare ai benefici a concorso, che per l'a.a. 2026/27 sono state mantenute invariate pari a € 3,00 per il pasto completo.

Sez. IV. REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016 - art. 2 sexies - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, D.M. 146 del 1° giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto

2019 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019) attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata; DPCM 14 gennaio 2025, n. 13, Decreto Direttoriale n. 75 del 2 aprile 2025, Decreto Dipartimentale n. 3 del 2 marzo 2026 (approvazione del modello tipo della DSU 2026 e delle relative istruzioni per la compilazione che sostituiscono dal 01 gennaio 2026 il precedente modello DSU e le relative istruzioni), dall'art. 5 del D.P.C.M. 09.04.2001, dagli artt. 7 e 8 del D.lgs. 68/2012, dagli artt. 3 e 4 del D.M 1320/2021.

2. Fatto salvo quanto previsto nella Sezione I comma 9, per l'accesso alle borse di studio l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP). Tale indicatore ISEE non può superare il limite di € 26.306,25, secondo gli scaglioni previsti nell'allegato A). Sono comunque esclusi dal beneficio gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), superi il limite di € 57.187,53.

3Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 1320/2021, la capacità di reddito minima per ottenere lo *status* di studente indipendente è pari a € 9.000,00. Resta invece invariato il requisito della residenza, disciplinato dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013.

4. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dal DPCM 159/2013, con particolare riferimento all'art 8. Ai sensi dell'art. 10 del citato DPCM 159/2013 e s.m.i. e del Decreto Dipartimentale n. 3 del 2 marzo 2026, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del DPR 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, ovvero può fruire della

dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS in attuazione del Messaggio INPS 799 del 06.03.2026.

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione devono presentare l'Attestazione ISEE per Corsi di Dottorato calcolate con le regole ordinarie oppure possono fruire della modalità di calcolo dell'ISEE Nucleo ristretto di cui l'art. 8 comma 4 del DPCM 159/2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai sensi del Decreto Dipartimentale n. 3 del 2 marzo 2026, i dati reddituali e patrimoniali da indicare nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento i due anni precedenti a quello di presentazione della medesima DSU. Parimenti, è aggiornato il termine di validità della predetta DSU che è valida dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

In caso di comprovata variazione negativa del reddito del nucleo familiare l'INPS offre la possibilità di aggiornare i propri dati reddituali facendo riferimento a 12 mesi prima della sottoscrizione del modulo integrativo (ISEE Corrente).

Le modalità di calcolo e la relativa validità dell'ISEE Corrente sono state ulteriormente modificate con DPCM 13/2025 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Restano ferme le modalità di calcolo dell'ISEE Corrente disciplinate dal Decreto Interministeriale 5 luglio 2021 "Disciplina delle modalità estensive dell'ISEE Corrente" che ha esteso le modalità di presentazione e le tempistiche per la presentazione dell'ISEE Corrente tenendo conto anche di una variazione negativa del patrimonio del nucleo familiare.

In caso di variazione patrimoniale è possibile presentare richiesta di elaborazione dell'ISEE Corrente secondo le seguenti tempistiche:

- dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare, ai fini dell'ISEE corrente, unicamente i redditi, mentre non è concesso modificare i dati relativi ai patrimoni;
- dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi, oppure modificare contestualmente i dati relativi sia ai patrimoni, sia ai redditi.

Ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, l'ISEE corrente, aggiornato nella sola componente patrimoniale o in entrambe le componenti (patrimoniale e reddituale), ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU. In caso di variazione della sola componente reddituale, invece, resta ferma l'attuale data di scadenza dell'ISEE corrente stabilita in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU; qualora intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione stessa.

Per la sottoscrizione della DSU deve essere utilizzato il nuovo modello con relative istruzioni per la compilazione approvate con Decreto Dipartimentale n. 3 del 2 marzo 2026.

5. Al fine di prestare idonea assistenza agli studenti italiani e internazionali per le procedure inerenti alla compilazione dell'ISEE Parificato, l'EDISU può stipulare apposite convenzioni con centri CAAF del territorio piemontese.

Sez. V. DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI STRANIERI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli studenti internazionali accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio, alle borse di studio, e ai servizi abitativi, sulla base dei requisiti di reddito e merito richiesti e secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici.

2. Per quanto concerne la definizione della condizione economica degli studenti internazionali si applica quanto disposto dall'art. 8 comma 5 del DPCM 159/2013, secondo il quale la stessa viene definita attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati

secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 7 del Decreto legislativo 68/2012. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale richiamato dal citato art. 7 comma 7 del Decreto legislativo 68/2012, si applicano, in via transitoria, le disposizioni previste dall' art. 5, commi 7, 8, 9, 10 e dall'art. 13 DPCM 9 aprile 2001 in merito all'individuazione del reddito e patrimoni posseduti all'estero per gli studenti internazionali. In particolare, per gli studenti non appartenenti all'Unione Europea, i redditi da valutare per la definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente all'estero possono anche fare riferimento all'anno precedente alla presentazione della domanda, in analogia a quanto stabilito per i patrimoni dal citato art. 5 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001.

3. Per gli studenti internazionali iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, il diritto ai benefici viene definito sia sulla base dei criteri di merito, come definiti nella successiva sezione VII, sia sulla base dei requisiti economici di cui al comma precedente, presentando documentazione consolare tradotta e legalizzata di cui al successivo art. 2 comma 4. La documentazione dovrà pervenire in EDISU entro il termine per la presentazione dei reclami di borsa di studio previsti dal Bando EDISU, pena l'esclusione nelle graduatorie definitive.

Gli studenti internazionali extra UE o con parte della famiglia residente in un Paese Extra UE dovranno obbligatoriamente trasmettere la documentazione consolare tramite il servizio postale o corriere con prova di consegna. Non potranno consegnare la documentazione consolare c/o gli Sportelli Studenti.

Le modalità di trasmissione della documentazione consolare vengono definite in base alla cittadinanza dello studente (se appartenente o meno all'Unione Europea).

Tale documentazione dovrà essere obbligatoriamente tradotta e legalizzata (laddove necessario) nell'anno 2026; i certificati relativi alla composizione del nucleo familiare e ai patrimoni posseduti dai membri devono altresì essere stati emessi nell'anno 2026.

Si segnala che in caso di presentazione della domanda in qualità di studente indipendente l'adeguata capacità di reddito è quantificata in € 9.000,00.

Il tasso di conversione utilizzato è quello definito dalla Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2025.

Nel caso di studenti internazionali con nucleo familiare interamente residente in un paese Extra-UE, anche per l'a.a. 2026/2027 EDISU Piemonte acconsente alla conferma dei dati economici completi e valutati positivamente dagli operatori preposti. Tale criterio è applicato unicamente agli studenti vincitori, idonei o risultati solamente non iscritti nell'a.a. 2025-2026 che abbiano presentato nuova documentazione economica o che abbiano confermato i dati presentati nell'a.a. 2024-2025 o nell'a.a. 2023-2024; la conferma dei dati presentati nell'a.a. 2022-2023 è consentita unicamente in caso di richiesta benefici per l'ulteriore semestre del corso di laurea.

La conferma dei dati economici non può essere utilizzata in caso di comunicazione di indipendenza dalla famiglia di origine in quanto il parametro reddituale deve obbligatoriamente essere dimostrato di anno in anno.

Per l'a.a. 2026/2027 gli studenti con cittadinanza europea e/o il cui nucleo familiare risieda interamente in un paese membro dell'Unione Europea, così come gli studenti italiani con componenti il nucleo familiare residenti in un paese estero, non potranno riconfermare i dati economici allegati alla domanda di richiesta beneficio per l'a.a. 2024/2025.

4. Gli studenti internazionali, fatto salvo che il nucleo familiare dello studente richiedente risieda regolarmente in Italia, sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia. Per avere diritto all'importo di borsa di studio in qualità di studente "fuori sede", analogamente agli studenti italiani, questi devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato, anche in caso di rinuncia al posto letto o di mancata assegnazione dello stesso per esaurimento dei posti disponibili, come previsto dall'art. 1. punto 4 della precedente sezione III.

Qualora gli studenti, sia internazionali, sia con cittadinanza italiana, assumano la residenza anagrafica in Italia, e questa sia la stessa di almeno un componente del proprio nucleo familiare che produca reddito di qualsiasi natura, la tipologia dello studente verrà considerata in base alla residenza anagrafica assunta in Italia.

5. Nel caso in cui gli studenti richiedenti borsa di studio in qualità di primo anno di laurea o laurea magistrale a ciclo unico risultino non iscritti all'Ateneo entro il 31 ottobre 2026, non verranno inseriti nella graduatoria definitiva dell'8 novembre ma direttamente nella graduatoria di dicembre 2026. Nel caso in cui gli studenti, alla data del 30 novembre 2026, non siano in possesso del visto e non abbiano ancora perfezionato l'iscrizione all'Ateneo le relative domande così come indicato nella precedente sez. III art 1 comma 9.2, avranno esito "sospeso" anche nella graduatoria definitiva di dicembre e saranno ricollocate nelle graduatorie elaborate a partire dal mese di aprile 2027. Considerato che, ai sensi della parte IV della Circolare del MUR "Circolare recante le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo al riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per gli anni accademici 2026-2027 e 2027-2028" il visto risulta essere elemento inderogabile per la richiesta di immatricolazione/iscrizione, ai fini dell'idoneità alla borsa di studio è verificato unicamente l'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione. In assenza del perfezionamento dell'iscrizione l'esito della domanda sarà "sospeso" e verrà inserito nelle graduatorie del mese di aprile 2027 qualora venga perfezionata l'iscrizione entro i termini stabiliti dal Bando EDISU.

Art. 2 DISPOSIZIONI PER LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE

1. L'EDISU è autorizzato ad accettare con riserva le domande degli studenti internazionali che, alla data di scadenza dei bandi, non abbiano ancora ottenuto gli esiti delle prove di lingua e dei test di ammissione ai corsi di studio.

2. L'EDISU è autorizzato ad accettare con riserva le domande degli studenti Extra-UE che, alla data di scadenza di presentazione della domanda, non abbiano ancora il permesso di soggiorno ma abbiano intrapreso la procedura per il rilascio dello stesso qualora siano presenti sul territorio italiano.

3. Ai fini della conferma della borsa di studio per merito e, per i fuori sede, del posto letto, si fa riferimento a quanto disposto per i requisiti di merito dello studente negli appositi articoli.

4. Ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE (ISEE Parificato), secondo le modalità operative di cui alla sezione IV punto 4, i dati economici, la composizione del nucleo familiare e la condizione reddituale e patrimoniale degli studenti il cui nucleo familiare produce redditi e/o patrimoni all'estero, è valutata secondo quanto dichiarato nella documentazione consolare rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono prodotti e i patrimoni posseduti. Il tasso di conversione utilizzato è quello definito dalla Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2025.

Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. EDISU Piemonte è tenuta ad esigere quanto reso disponibile nel documento riassuntivo emanato a dicembre 2024 dal MUR, in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale "Autorità estere preposte al rilascio di documenti richiesti per la concessione di borse di studio a studenti Extra-UE"; in esso sono contenuti gli enti ed uffici individuati dagli Stati esteri preposti al rilascio di certificazioni relative alla situazione economica e patrimoniale degli studenti provenienti da paesi Extra-UE richiedenti borsa di studio. A detto dossier viene, altresì, affiancato il fascicolo reso disponibile da EDISU Piemonte contenente le tipologie di documenti e gli enti certificatori reperiti negli ultimi anni accademici.

EDISU Piemonte non accetta le dichiarazioni consolari relative a reddito e patrimonio rilasciate dalle Ambasciate e dai Consolati stranieri in Italia, fatto salvo per quegli studenti provenienti da Paesi in stato di guerra o per i quali viene dichiarata la temporanea chiusura dell'Ambasciata italiana il loco, secondo quanto pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in riferimento ai singoli Paesi (<https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/laretediplomatica/>).

In questi casi verrà validamente accettato il Certificato unico che riporti tutte le informazioni richieste (situazione familiare, economica e patrimoniale) e rilasciato dal Consolato presente in Italia. Tale certificato deve essere legalizzato c/o un ufficio della Prefettura italiana. In merito ai termini di presentazione dei documenti si rimanda al precedente art. 1 punto 3.

5. Per gli studenti comunitari la presentazione della domanda per ottenere i benefici per il diritto allo studio è subordinata alle regole relative alla certificazione dei requisiti economici e di merito ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. Tali studenti possono utilizzare il modulo multilingue come ausilio alla traduzione della certificazione relativa al nucleo familiare, stato civile e residenza. Per tutti gli altri documenti è richiesta la traduzione in lingua italiana e l'obbligo dell'Apostille ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in merito.

6. Per gli studenti internazionali provenienti dai Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito con decreto del Ministro, emanato annualmente d'intesa con il Ministro degli Affari esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata:

a) sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Per gli studenti iscritti ai primi anni di corso tale certificazione può essere rilasciata anche dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri negli atenei italiani; l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca;

b) per gli studenti iscritti ad una università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, la certificazione può essere rilasciata dalla predetta università;

c) lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi prodotti e i patrimoni posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste alla sezione relativa ai requisiti economici.

7. Ai fini della valutazione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici, apolidi o titolari di protezione sussidiaria o speciale, ivi compresa la protezione temporanea, si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni eventualmente detenuti in Italia. Questi studenti sono pertanto tenuti alla presentazione di un'attestazione ISEE Universitario in corso di validità. Qualora vengano previsti altri *status* oltre quelli sopra citati verranno presi in considerazione ai fini della valutazione della documentazione.

8. Gli studenti internazionali con nucleo familiare regolarmente residente in Italia presentano la DSU per attestare la situazione patrimoniale ed economica prodotta in Italia (ISEE universitario). Qualora solo un genitore risieda in Italia, i redditi e patrimoni relativi al componente il nucleo che risiede all'estero devono essere sommati all'ISEE ordinario attestante la situazione patrimoniale ed economica prodotta in Italia. In merito ai termini di presentazione dei documenti si rimanda al precedente art. 1 punto 3.

Art. 3 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I REQUISITI DI MERITO

1. Ai fini della durata di concessione del beneficio l'anno di prima iscrizione degli studenti Extra-UE, ai quali l'Ateneo piemontese abbia riconosciuto dei crediti acquisiti presso Atenei di Paesi esteri, è determinato con riferimento al numero di crediti richiesto per l'idoneità al beneficio.

2. Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo sulla base dei crediti riconosciuti dall'Ateneo, la corresponsione della seconda rata di borsa di studio è subordinata al conseguimento di 20 CFU per i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale entro il 10 agosto 2027 presso l'Ateneo Piemontese di appartenenza e alla loro autocertificazione entro le scadenze previste dal bando di concorso. Se non conseguono i suddetti crediti entro il 30 novembre 2027, verrà loro revocata la borsa di studio e i servizi fruiti.

Sez. VI. REQUISITI DI MERITO RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti che presentino, oltre i requisiti relativi alla condizione economica, anche i requisiti di merito e, se previsti, specifici obblighi formativi.
2. I requisiti di merito necessari per richiedere la *borsa di studio* e, se fuori sede, il servizio abitativo presso una residenza EDISU, vengono calcolati sulla base dei crediti formativi acquisiti dallo studente senza tenere conto di crediti derivanti da debiti formativi, crediti in sovrannumero, crediti derivanti da moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale, corsi singoli. Qualora i corsi singoli vengano riconosciuti al momento dell'iscrizione ad un regolare corso di studi, la durata della concessione del beneficio seguirà quanto disposto all'art. 3 della precedente Sezione V per il riconoscimento dei crediti acquisiti presso Atenei esteri. Le medesime disposizioni vengono applicate in caso di iscrizione anticipata all'a.a. 2026/27 a partire da marzo 2026 (early enrollment).
3. Per gli studenti che effettuano passaggi di dipartimento o di corso di studi, è preso in considerazione il numero di crediti formalmente riconosciuto dalla struttura didattica di riferimento, entro e non oltre la data che sarà stabilita dal bando di concorso dell'EDISU.
4. Per gli studenti che intendono iscriversi agli Atenei piemontesi, provenendo da altri Atenei, è preso in considerazione il numero di crediti formalmente riconosciuto dalla struttura didattica di riferimento entro e non oltre la data che sarà stabilita dal bando di concorso EDISU.
5. Per i crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità internazionale, l'EDISU, ai fini della valutazione del merito, tiene conto esclusivamente di quanto formalmente certificato dagli Atenei, entro la scadenza che sarà stabilita dal Bando.
6. Per il conseguimento dei requisiti di merito -per una sola volta nella propria carriera del corso di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico- in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, lo studente può utilizzare un bonus, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato e delle modalità di iscrizione, come dettagliato agli articoli 2 e 3, commi 7 della presente sezione.
7. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Gli iscritti ai corsi di laurea magistrale che non hanno usufruito del bonus, o che ne hanno usufruito parzialmente nel corso della laurea di I livello, possono avvalersene per il conseguimento dei benefici nella laurea magistrale. L'utilizzo del bonus non è consentito:
 - agli studenti provenienti dal vecchio ordinamento;
 - agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico per il raggiungimento dei CFU necessari ai fini dell'ottenimento della seconda rata o mantenimento della prima;
 - agli studenti che presentano domanda di conferma per "merito".
8. La valutazione dei requisiti di merito viene effettuata tenendo conto dell'anno di iscrizione del richiedente a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta a un corso nel medesimo livello, e comunque valutando il tipo di percorso formativo intrapreso. In caso di sospensione, interruzione o congelamento di carriera si rimanda a quanto disposto al punto 6 della Sezione II.

Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO

- PRIMI ANNI -

1. I requisiti di merito per gli iscritti ai primi anni dei corsi di studio sono disciplinati secondo le norme stabilite dai Bandi dell'EDISU e devono essere conseguiti, *ex post*, entro il 10 Agosto dell'anno 2027. I requisiti gravano sulla corresponsione della II rata della borsa secondo le seguenti indicazioni relative ai crediti:

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2027 per l'ottenimento della II rata di Borsa di Studio
<i>Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico</i>	per gli studenti iscritti per la prima volta al I anno di corso, l'ultima rata della borsa pari al 50% dell'importo è corrisposta <i>ex post</i> al conseguimento di un livello minimo di 20 crediti;
Corsi di laurea magistrale	L'ultima rata della borsa pari al 50% dell'importo è corrisposta <i>ex post</i> al conseguimento di un livello minimo di 20 crediti;
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99 e del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	L'ultima rata della borsa di studio pari al 50% dell'importo viene corrisposta a fronte del raggiungimento dei requisiti di merito stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici e come meglio dettagliato nei bandi di concorso dell'Ente.

2. Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno possono concorrere alla concessione delle borse di studio purché siano ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici e presentino i requisiti di reddito.

3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, i quali non abbiano conseguito, entro il 30 Novembre 2027, i crediti previsti dal comma 1 per l'ottenimento della seconda rata, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

4. In caso di revoca, lo studente deve restituire, come indicato sul bando di concorso EDISU, le eventuali rate percepite della borsa di studio erogate in denaro e l'importo relativo al servizio abitativo fruito corrispondente alla tariffa di € 8,18 giornalieri.

5. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001 viene differito di tre mesi il termine ultimo del 30 novembre 2027, previsto per conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la revoca della borsa di studio (20 crediti), nei seguenti casi:

- a) eventi luttuosi riferiti ai componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda
- b) ricovero ospedaliero di almeno 10 giorni o malattia prolungata del richiedente la borsa di studio o di un componente del nucleo familiare dichiarato nella domanda
- c) eventi rientranti fra le cause di calamità naturali o conflitti bellici

Per la nascita di un figlio il termine ultimo del 30 novembre 2027, viene differito di 5 mesi in conformità a quanto prevede la normativa vigente in materia di tutela della maternità, ed in particolare dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Lo studente che intende richiedere la proroga deve presentare all'EDISU regolare domanda, allegando la documentazione comprovante tale condizione, entro il 15 dicembre 2027.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

6. Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che abbiano conseguito, anche mediante l'utilizzo del bonus, alla data del 10 agosto 2026 i requisiti di merito, verificati *ex post*, mediante controlli con gli Atenei, di seguito indicati per quanto attiene ai crediti:

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2026
<i>Corsi di laurea</i>	a) per il secondo anno, 25 crediti; b) per il terzo anno, 80 crediti. c) per il settimo semestre, 135 crediti.
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	a) per il secondo anno, 30 crediti; b) per il quinto semestre, 80 crediti; i limiti di cui alla lettera a) sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; b) per il terzo anno, 80 crediti; c) per il quarto anno, 135 crediti; d) per il quinto anno, 190 crediti; e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti; f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
<i>Dottorato di Ricerca e scuole di Specializzazione</i>	I requisiti di merito necessari per l'ammissione all'anno accademico successivo.

Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda che lo studente possa conseguire un numero di crediti inferiore a 60, i requisiti di merito sono ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili.

Nell'individuazione del numero di crediti richiesto per l'ulteriore semestre viene effettuata una ridefinizione anche tenendo conto del numero di crediti assegnati con la prova finale.

Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda la presenza di corsi a carattere annuale, i requisiti di merito sono ridotti in misura pari a 2 crediti per ogni corso di tale tipologia attivato nell'anno accademico di riferimento.

7. Modalità di assegnazione del bonus:

a) 5 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

b) 12 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
c) 15 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Gli studenti che hanno conseguito la laurea di primo livello all'estero possono usufruire di 15 crediti bonus durante la carriera di laurea magistrale

- CONFERMA DEI BENEFICI -

8. La *conferma dei benefici per merito* è rivolta agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e al primo anno dei corsi di laurea magistrale. Tali studenti hanno la precedenza per l'assegnazione della borsa di studio e, per i fuori sede, anche del servizio abitativo. I requisiti di merito richiesti sono differenziati, fermi restando i requisiti di reddito richiesti, in ragione di quanto disposto dal successivo comma 10.

9. Possono beneficiare di borsa di studio in qualità di conferma ulteriore semestre gli studenti vincitori di borsa di studio a.a. 2025/26 come terzo anno di corso che possiedono i requisiti di cui al successivo comma 10 e presentano domanda di borsa di studio come anno successivo al primo.

10. Per l'a.a. 2026/27 possono accedere alla conferma del beneficio per merito, gli studenti già vincitori di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo nell'a.a. 2025/2026 che, alla data del 10 agosto 2026 abbiano conseguito il numero di crediti indicati nella seguente tabella, senza la possibilità di utilizzo del bonus maturato:

Corso di studio	Conferma benefici dell'anno precedente per merito
<i>Corsi di Laurea</i>	a) per il secondo anno, 35 crediti; b) per il terzo anno, 90 crediti; c) per il settimo semestre, 150 crediti;
<i>Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico</i>	a) per il secondo anno, 35 crediti; b) per il terzo anno, 90 crediti; c) per il quarto anno, 150 crediti; d) per il quinto anno, 210 crediti;

	e) per l'undicesimo semestre, 270 crediti; f) per il sesto anno, ove previsto, 270 crediti; g) per il tredicesimo semestre, 330 crediti.
<i>Corsi di Laurea Magistrale</i>	a) per il secondo anno, 40 crediti; b) per il quinto semestre, 90 crediti; c) i limiti di cui alla lettera b) sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99, del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	a) in possesso dei requisiti di merito secondo la Tabella crediti convenzionali adottata per i corsi di laurea e laurea magistrale degli Atenei

10. Possono beneficiare di borsa di studio in qualità di *conferma benefici per merito per il primo anno laurea magistrale*, gli studenti vincitori di borsa di studio a.a. 2025/26 per il terzo anno del corso di laurea, che risultino iscritti al corso di laurea magistrale entro il 30 novembre 2026. Gli studenti che avranno esito "sospeso" nelle graduatorie di dicembre a causa della mancata iscrizione al corso di studi di laurea magistrale, se si iscriveranno entro il termine previsto dal bando EDISU, saranno inseriti nelle apposite graduatorie secondo quanto verrà disposto nel Bando EDISU.

11. Possono richiedere il servizio abitativo in qualità di conferma gli studenti assegnatari nell'anno accademico 2026/27, anche con proroga d'ingresso, e gli studenti presenti nelle graduatorie uniche di scorrimento a.a. 2025/26 che hanno percepito la borsa di studio con importo da pendolare, non avendo dichiarato il domicilio a titolo oneroso.

12. Agli studenti che hanno presentato domanda per la conferma dei benefici per merito entro le date previste dal Bando, l'EDISU eroga la prima rata di borsa di studio entro il 31 dicembre 2026 e assegna il posto letto a partire da ottobre 2026.

Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

1. La borsa di studio, consistente esclusivamente nell'erogazione di un importo in denaro, è concessa agli studenti iscritti a tempo parziale per la prima volta ad un corso di laurea degli Atenei aventi sede legale in Piemonte per un periodo pari alla durata regolare del corso di studi.

2. Per la borsa di studio, agli studenti iscritti a tempo parziale sono richiesti gli stessi requisiti economici previsti per gli studenti a tempo pieno.

- PRIMI ANNI-

3. La seconda rata della borsa di studio è corrisposta ai beneficiari di borsa di studio, iscritti ai corsi di laurea, che abbiano conseguito entro il 10 agosto 2027 almeno 11 crediti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, punto 9.1 della sezione III per gli studenti con iscrizione a tempo pieno.

4. La borsa è revocata agli studenti beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno dei corsi di laurea i quali, entro il 30 novembre 2027, non abbiano conseguito almeno 11 crediti.

5. In caso di revoca della borsa, lo studente deve restituire la prima rata della borsa con le modalità e nei tempi indicati dall'EDISU.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001 viene differito di tre mesi il termine ultimo del 30 novembre, previsto per conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la revoca della borsa di studio (11 crediti) nei casi e secondo le modalità previste dal precedente art. 2, punto 5.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

7. Per richiedere la borsa di studio per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea lo studente deve aver conseguito entro il 10 agosto 2026 i requisiti di merito, verificati *ex post* mediante controlli con gli Atenei, di seguito indicati per quanto attiene ai crediti:

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2026
<i>Corsi di laurea</i>	a) per il secondo anno, 16 crediti; b) per il terzo anno, 52 crediti. c) per l'ulteriore semestre 88 crediti
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	a) per il secondo anno, 18 crediti; b) per l'ulteriore semestre 54 crediti
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	a) per il secondo anno, 16 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; b) per il terzo anno, 52 crediti; c) per il quarto anno, 88 crediti; d) per il quinto anno, 124 crediti; e) per il sesto anno, ove previsto, 160 crediti; f) per l'ulteriore semestre 206 crediti

8. Modalità di assegnazione del bonus:

- a) 3 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 6 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico.
- c) 9 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi

Sez. VII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONTROLLI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'EDISU pubblica i bandi di concorso per le borse di studio e provvede alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive secondo le procedure e i termini fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dal DM 1320/2021.

2. Le domande per l'accesso alla borsa di studio, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, secondo i termini di legge ed entro le scadenze fissate dai Bandi dell'EDISU.

3. La DSU per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE universitario) viene presentata da tutti gli studenti il cui nucleo familiare risiede interamente in Italia, inclusi i casi in cui:

- all'interno del nucleo familiare sia presente il coniuge di una persona iscritta all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
- oppure lo studente richiedente benefici abbia cancellato la propria residenza in Italia o abbia effettuato l'iscrizione all'AIRE per cui il medesimo viene aggregato al nucleo familiare di origine residente in Italia;

In tutti gli altri casi è necessario fare riferimento alle modalità di compilazione dell'ISEE Parificato (rif. Sezione V "Disposizione per studenti internazionali").

4. Le dichiarazioni riguardanti redditi e patrimoni posseduti all'estero da cittadini stranieri non residenti in Italia vengono rilasciate le disposizioni della precedente Sezione V "Disposizioni per studenti stranieri".

5. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto e la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa può presentare l'ISEE corrente per ottenere un aumento dell'importo sulla II rata.

6. Le borse di studio assegnate dall'EDISU non possono essere cumulate con altro analogo beneficio, ad eccezione di quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere volti ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, fatti salvi casi specifici eventualmente previsti dalla normativa vigente.

Gli studenti che beneficiano di servizio abitativo gratuito a mezzo di borsa INPS o di altre tipologie possono concorrere al solo importo di borsa di studio in qualità di studente "in sede". Gli studenti che beneficiano della riduzione della tariffa del servizio abitativo a mezzo di borsa INPS o di altre tipologie di borsa possono concorrere all'importo da "pendolare".

7. Il richiedente è tenuto a dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della borsa di studio, possono essere eseguiti da EDISU tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi del DPCM 159/2013, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui al DPR 445/2000 e tutti gli adempimenti conseguenti alla non veridicità dei dati dichiarati.

8. L'EDISU costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti che usufruiscono delle prestazioni erogate dall'Ente.

9. L'EDISU effettua controlli *ex ante* l'erogazione dei benefici sul 100% dei richiedenti il cui nucleo familiare sia interamente o parzialmente residente in un Paese estero; vengono altresì eseguiti controlli *ex post* sugli studenti vincitori il cui nucleo familiare risulti interamente residente in Italia. Tali controlli e verifiche raggiungono almeno il 20% dei beneficiari, in ottemperanza al DPCM 09.04.2001 art. 4 comma 10.

10. Il richiedente che risulti non conforme all'accertamento decadrà dai benefici o servizi indebitamente fruiti, e sarà soggetto alla restituzione della somma erogata e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 comma terzo del D.Lgs. 68/2012.

11. Il richiedente che presenti dichiarazioni non veritiere decade dai benefici o servizi indebitamente fruiti e conseguiti, è soggetto alla restituzione della somma erogata e all'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quanto percepito, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 10 comma 3 della D. Lgs 68/2012.

Art. 2 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

2.1 BORSA DI STUDIO

1. Le graduatorie vengono formulate in modo tale da erogare a ciascun Ateneo la medesima percentuale di borse di studio in rapporto agli aventi diritto.

Per quanto attiene ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, le borse vengono assegnate con riferimento al numero di domande presentate entro i termini di scadenza previsti dal bando di concorso dell'EDISU.

2. Le borse di studio erogate per ogni Ateneo vengono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

- a. 15% agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale che non sono in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito, dottorato e scuole di specializzazione. La distribuzione viene fatta per livello di corso

(laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato, scuole di specializzazione) e all'interno di ogni livello ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario o ISEE Parificato. A parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo preferenziale;

Al raggiungimento della percentuale del 15% concorrono sia i vincitori della graduatoria di novembre sia quelli della graduatoria di dicembre 2026

- b. 85% agli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale, in possesso dei crediti previsti dalla tabella di cui all'art.2 comma 9 della precedente Sezione VI, e agli studenti iscritti ai primi anni di laurea magistrale in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito (vincitori di borsa a.a. 2025/26 in qualità di terzo anno di laurea), nel seguente ordine di priorità:
 - i. Conferme per Merito anni successivi al primo comprensivi di settimo semestre (vincitori di borsa di studio a.a. 2025/2026). La graduatoria è ordinata per punteggio decrescente. A parità di punteggio, ha la precedenza l'ISEE Universitario (o ISEE Parificato) inferiore; a parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo di precedenza.
 - ii. Conferme per Merito primi anni di laurea magistrale (vincitori di borsa di studio a.a. 2025/2026 in qualità di terzo anno di laurea con iscrizione alla laurea magistrale entro il 30 novembre 2026). La graduatoria è ordinata per ISEE Universitario crescente. A parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo di precedenza.
 - iii. Anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale non in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito. Le graduatorie sono formulate, per ogni singolo Ateneo, per livello di corso e dipartimento frequentati, in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio, ha la precedenza l'ISEE Universitario inferiore; a parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo di precedenza. Per i dottorati e le scuole di specializzazioni legali, la graduatoria viene formulata per tipo corso (dottorato, scuole di specializzazione) in ordine crescente di ISEE Dottorati; a parità di ISEE Dottorati la minore età costituisce titolo di precedenza.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea con impegno part-time, il punteggio viene calcolato moltiplicando il punteggio reale per il coefficiente 1,53 già applicato per individuare i requisiti minimi di merito rispetto a quelli richiesti dal DPCM 9 aprile 2001 in caso di iscrizione full time. Il coefficiente 1,53 è stato individuato in accordo con gli Atenei a partire dall'a.a. 2016/2017.

3. Nel caso in cui risultino beneficiari tutti gli studenti di cui al precedente comma 2 b), le eventuali risorse eccedenti saranno rese disponibili ai soggetti di cui al precedente comma 2 a).

4. Per la valutazione del merito, di cui alla sezione VI, si tiene conto del numero di crediti acquisiti, delle votazioni conseguite e del numero di anni di corso maturati a partire dall'anno di prima iscrizione a corsi universitari del medesimo livello, compreso quello per cui si richiede il beneficio.

5. Il punteggio di merito viene determinato come somma dei prodotti del numero di crediti attribuiti a ciascun esame per il relativo voto. Il punteggio in graduatoria viene determinato dal rapporto tra il punteggio di merito e il numero corrispondente l'anno a cui lo studente si iscrive diminuito di un'unità.

6. Gli studenti regolarmente iscritti ai primi anni di laurea e laurea magistrale a ciclo unico che risulteranno idonei non vincitori nelle graduatorie di novembre per mancanza di fondi, secondo la distribuzione della percentuale del 15% del budget a disposizione al momento dell'elaborazione delle graduatorie per tutti i primi anni di corso non conferma di cui al precedente punto 2a, verranno inseriti nella nuova elaborazione delle graduatorie di dicembre 2026 con precedenza rispetto agli studenti non inseriti nelle graduatorie di novembre 2026.

7. Per essere inseriti nelle graduatorie definitive di novembre 2026, relative al primo anno di laurea e laurea magistrale e ciclo unico, gli studenti dovranno essere iscritti al corso entro il 31 ottobre 2026. Diversamente verranno inseriti nelle graduatorie di dicembre 2026.

8. Per essere inseriti nelle graduatorie definitive di dicembre 2026, gli studenti dovranno perfezionare la propria iscrizione entro il 30 novembre 2026. Diversamente le domande di borsa di studio avranno esito “sospeso”. Il Bando EDISU definirà i termini per verificare l'avvenuta iscrizione ai fini dell'inserimento delle domande “sospese” nelle graduatorie elaborate a partire dal mese di aprile 2027.

Gli studenti che hanno presentato domanda in qualità di conferma per merito, ai sensi del precedente punto b) ii, avranno la priorità nell'assegnazione della borsa di studio in tali graduatorie.

9. Le graduatorie definitive elaborate a partire dal mese di aprile 2027, relative al primo anno di laurea magistrale, vengono suddivise per ateneo di appartenenza, senza differenziazione per dipartimento, in modo crescente rispetto all'ISEE universitario; a parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

2.2 SERVIZIO ABITATIVO

1. Le graduatorie del servizio abitativo vengono formulate con le stesse modalità stabilite per la borsa di studio dai precedenti commi del presente articolo, in modo da distribuire tra gli Atenei i posti letto indicati sul bando di concorso mantenendo la stessa percentuale in rapporto agli aventi diritto, garantendo almeno un posto letto per Ateneo.

2. Successivamente il numero di posti letto viene ripartito tra i primi anni e gli anni successivi con le stesse modalità stabilite per la borsa di studio al comma 2.1 del presente articolo.

3. È riservato il 15% dei posti letto spettanti ad ogni Ateneo per gli iscritti ai “primi anni” ai soli studenti Extra-UE il cui nucleo familiare risiede in un Paese Extra-Ue e agli studenti in regime di protezione internazionale, risultati idonei nelle rispettive graduatorie.

4. Non sono previste riserve di posti letto per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuola di specializzazione. Agli studenti fuori sede verrà corrisposto l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo qualora presentino l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini previsti dal bando di concorso.

5. A conclusione delle ripartizioni effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, nell'eventualità di residua disponibilità, l'EDISU procede nell'assegnazione di posti letto agli studenti idonei non beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di studio di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, fino ad esaurimento delle graduatorie.

Art. 3 VERIFICHE E CONTROLLI MERITO REVOCHE BORSE DI STUDIO E SERVIZI FRUITI

Nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dai Bandi di concorso e dai Regolamenti/Linee guida interni dell'EDISU Piemonte i benefici sono revocati agli studenti beneficiari di borsa ovvero agli studenti idonei non beneficiari per esaurimento dei fondi disponibili (es. decadenza dai benefici in seguito a verifica della perdita dei requisiti di iscrizione e di merito, revoca del servizio abitativo per decadenza e/o per essere incorsi in un provvedimento disciplinare ai sensi del Regolamento interno delle Residenze, rinuncia agli studi anche in anni accademici precedenti o il trasferimento presso altro Ateneo o passaggi di corso presso il medesimo Ateneo).

L'EDISU effettua presso gli Atenei controlli su tutte le autocertificazioni prodotte dagli studenti richiedenti il beneficio, relativamente condizioni di iscrizione, carriera e merito anche con riferimento a carriere precedenti prima della pubblicazione delle graduatorie definitive. Sono comunque possibili controlli successivi all'erogazione della borsa di studio, anche a seguito di segnalazioni da parte degli Atenei.

I benefici sono revocati sulla base di quanto indicato nella Sezione III art.2 Servizio abitativo commi 3,4,8,9,

Sezione V art.3 Disposizioni specifiche per i requisiti di merito comma 2, Sezione VI Art. 2 Requisiti di merito per partecipanti primi anni commi 3 e 4 e Art 3 comma 4 e 5 dei presenti Criteri.

I benefici sono revocati, inoltre, agli studenti nei confronti dei quali sia stato adottato dall'Ateneo di appartenenza un provvedimento disciplinare grave, quale l'esclusione o la sospensione da più esami di profitto universitari o la sospensione dalla frequenza universitaria per un periodo pari o superiore a 1 anno.

In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute all'Edisu saranno sospesi eventuali altri benefici assegnati o rate fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria. In ogni caso EDISU perseguirà ogni via legale per il recupero del credito.

In accordo con gli Atenei e sulla base di specifiche disposizioni inserite nei relativi Bandi di concorso, sulle Linee guida Revoche e Recupero crediti e Regolamenti interni, agli studenti soggetti a revoca dei benefici che si trovano in situazione debitoria (o in altri casi disciplinati) con EDISU, può essere comminato il blocco della carriera accademica.

Sez.VIII. DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'EDISU, per garantire l'accesso e la prosecuzione del percorso universitario agli studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 104/92, o con una invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, desunta da idonea certificazione rilasciata dall'ente tenuto al riconoscimento della stessa, promuove azioni rivolte al soddisfacimento dei loro bisogni, col coordinamento degli Atenei e delle istituzioni competenti, nonché con i soggetti che operano nel settore.

2. Al fine di agevolare l'inserimento degli studenti disabili all'interno delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e del servizio abitativo, gli indicatori economici vengono calcolati aumentando la scala di equivalenza di un valore di 1,05.

3. Il punteggio viene determinato moltiplicando il punteggio di graduatoria, ottenuto secondo quanto indicato all'art.2 comma 4 della sezione VII, per il coefficiente di 1,67, nel rispetto della riduzione del 40% dei crediti minimi richiesti dall'art 6 del DPCM 9 aprile 2001, come stabilito dal comma 2 dell'art. 14 del DPCM medesimo.

4. I requisiti di merito necessari per l'ammissione, la conferma della borsa per merito sono stabiliti nei successivi articoli 2 e 3.

5. Gli studenti con disabilità che frequentano un dottorato di ricerca o una scuola di specializzazione, sono ammessi a partecipare alla borsa per gli anni pari alla durata legale del corso di studi frequentato.

6. Al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché la realizzazione di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio, l'importo della borsa di studio di cui all'art 3 comma 2 del DM 1320/2021 è incrementato del 40%.

7. Agli studenti con disabilità che richiedono il servizio abitativo sono riservati n. 60 posti letto, differenziati, tenendo conto delle esigenze di gestione delle emergenze e della normativa in materia di sicurezza, secondo le seguenti tipologie: autosufficienti (n. 50 posti), non autosufficiente con la presenza di accompagnatore (n. 10 posti) L'accompagnatore dello studente non autosufficiente dovrà essere presente in struttura in compresenza con lo studente stesso (come disciplinato da bando di concorso) e, qualora non attesti all'EDISU di possedere opportuna formazione nella gestione dell'esodo in caso di emergenza, sarà opportunamente formato da incaricati dall'EDISU.

Non vengono forniti servizi alla persona.

Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO

- PRIMI ANNI-

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, assegnatari di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo, non sono sottoposti alle disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione o alla revoca della seconda rata.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

2. La durata dei benefici e la verifica dei requisiti per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo vengono calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione e in particolare secondo la seguente tabella:

Tabella 1 - Durata dei benefici e crediti

Livello del corso di studi	Durata dei benefici per la borsa di studio	Durata dei benefici per il servizio abitativo	Crediti conseguiti al 10 agosto 2026
<i>Corsi di Laurea</i>	9 SEMESTRI	10 SEMESTRI	1°-6° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 7°-8° semestre: 81 CFU 9° semestre: 108 CFU
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	7 SEMESTRI	8 SEMESTRI	1°-4° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 5°-6° sem.: 48 CFU 7° sem.: 72 CFU
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	15 SEMESTRI	16 SEMESTRI	1°-10° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 11°-12° sem.: 147 CFU 13°-14° sem.: 180 CFU 15° sem.: 213 CFU
<i>Corsi di dottorato e scuole di specializzazione</i>	Per la durata legale del corso di studi	Per la durata legale del corso di studi	
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99, del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	per ogni anno di corso fino ad esaurimento + 2 anni aggiuntivi	1 anno aggiuntivo al conseguimento di almeno l'80%(arrotondati per difetto) dei CFU convenzionali previsti dal piano di studi.	Ai sensi di quanto stabilito dal DPCM 2001, art. 14, comma 5, lettere a,b,c,d,e eventualmente convertiti su indicazione degli Atenei in crediti convenzionali.

3. Sono confermati per l'a.a. 2026/27 la borsa di studio e, per i fuori sede, il posto letto, agli studenti già assegnatari del beneficio nell'a.a. 2025/2026 che rinnovino la richiesta e, alla data del 10 agosto 2026 risultino aver conseguito i requisiti di merito alla tabella di cui sopra.

Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

-PRIMI ANNI-

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, assegnatari di borsa di studio, non sono sottoposti alle disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione della borsa o la revoca della seconda rata.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

2. I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti a tempo parziale sono subordinati alle disposizioni sotto riportate in tabella:

Tabella 2 - Durata dei benefici e crediti

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2026
<i>Corsi di laurea</i>	a) per il secondo anno, 10 crediti; b) per il terzo anno, 42 crediti. c) ulteriore anno, 70 d) ulteriore semestre 90
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	a) per il secondo anno, 11 crediti; b) ulteriore anno 45 c) ulteriore semestre 73
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	a) per il secondo anno, 10 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; b) per il terzo anno, 31 crediti; c) per il quarto anno, 53 crediti; d) per il quinto anno, 74 crediti; e) per il sesto anno, ove previsto, 96 crediti; f) ulteriore anno: 110 g) ulteriore semestre 130

Art. 4 CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI STUDENTI CON INVALIDITÀ CIVILE PARI O SUPERIORE AL 46% AI SENSI DELLA L. 118/1971 E ISCRITTI AL COLLOCAMENTO MIRATO AI SENSI DELLA L. 12 MARZO 1999, N. 68.

La misura trova collocazione nell'architettura programmatica, finanziaria e gestionale del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione C(2022)5299 del 18 luglio 2022, da ultimo modificato con la decisione di esecuzione C(2026)904 del 9 febbraio 2026, in una prospettiva di aumentare l'occupabilità delle persone con disabilità favorendone l'accesso agli studi universitari .

La presente misura è volta a favorire l'accesso all'istruzione terziaria accademica e il suo completamento, al fine ultimo di rafforzare le competenze per l'occupabilità in particolare delle persone con disabilità. La Misura integra gli interventi promossi a livello nazionale, potenziando l'intervento previsto dalla Giunta regionale ai sensi della L.R. 18 marzo 1992, n. 16 a sostegno del diritto di studio universitario, conferma una sperimentazione in attuazione della L. 68 del 12 marzo

1999, della L.R n. 32 del 24 novembre 2023 e della D.G.R. 28 luglio 2025, n. 2-1417 ed è finalizzata ad ampliare l'accesso all'istruzione universitaria da parte di studenti e studentesse con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L. 118/1971 e iscritti/e al collocamento mirato ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con l'obiettivo di aumentarne l'occupabilità regionale 22 dicembre 2008, n. 34

Il requisito è il seguente :

Invalidità civile certificata pari o superiore al 46% e iscrizione al collocamento mirato ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68.

Tutti gli altri requisiti e modalità di presentazione delle istanze sono quelli previsti dal presente documento cui si rinvia interamente

Sez. IX ALTRI BENEFICI A CONCORSO

Art. 1 INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

1. Gli studenti che beneficiano di borsa di studio EDISU a.a 2026-27 o sono risultati idonei non vincitori per mancanza di fondi, iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, possono concorrere per una integrazione della borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, sia per programmi promossi dall'Unione Europea, sia per programmi non comunitari; gli studenti possono richiedere tale integrazione solo qualora partecipino ai programmi di mobilità per studio e/o tirocinio che abbiano un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia anche per la predisposizione della prova conclusiva

2. A tal fine i vincitori e idonei di borsa di studio possono concorrere a un'integrazione della borsa di studio di importo pari a 600,00 € su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'ateneo piemontese che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione.

3. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

4. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100,00 € per i paesi europei e sino all'importo di 500,00 € per i paesi extraeuropei. Qualora anche l'Ateneo corrisponda direttamente un contributo per le spese di viaggio, l'EDISU rimborserà solo la quota parte non erogata dall'Ateneo nei limiti dell'importo suddetto, previa presentazione della relativa documentazione, vistata dall'Ateneo e corredata di dichiarazione di avvenuto rimborso, in originale. Il contributo per la mobilità internazionale è corrisposto nei limiti delle risorse disponibili ed eventualmente ridotto anche al fine di soddisfare la più ampia platea di studenti richiedenti. (Circolare del MUR 11 maggio 2022, n. 13676).

5. I contributi sono erogati in due soluzioni:

- la prima pari al 70% dell'importo relativo ai mesi di permanenza, prima dell'avvio del programma di mobilità da parte dell'Ateneo compatibilmente con le tempistiche operative necessarie all'erogazione anticipata (Circolare del MUR 11 maggio 2022, n. 13676);
- la seconda, pari alla somma del 30% rimanente e delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma. In caso di mensilità incomplete, viene attribuito un valore pari a quello della mensilità intera diviso per 30 giorni e moltiplicato per i giorni effettivi di permanenza, analogamente al metodo di calcolo adottato dagli Atenei.

6. Gli studenti beneficiari di tale integrazione, che, a seguito dell'assegnazione del contributo, interrompono il programma di mobilità internazionale, sono tenuti a restituire le somme relative ai mesi di soggiorno estero non fruito, e comunque secondo quanto disposto dal relativo regolamento dell'Ente.

7. Per l'anno 2027 le borse per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale verranno erogate in base alle disponibilità di bilancio con il seguente ordine di priorità:

- studenti risultati idonei non vincitori per mancanza di fondi nelle graduatorie relative alla borsa di studio 2026/27;
- studenti beneficiari di borsa di studio.

Art. 2 PREMIO DI LAUREA

1. Gli studenti che, a partire dall'anno di prima iscrizione, conseguano il titolo di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficiano di un premio di importo pari alla metà della borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno di corso e, per i fuori sede, al netto del valore del servizio abitativo previsto per l'a.a. 2025/26, pari a 2.700,00. L'assegnazione del premio è incompatibile con l'assegnazione della borsa di studio in qualità di ulteriore semestre. Gli studenti vincitori di borsa di studio come ulteriore semestre non potranno presentare la domanda di premio di laurea.

2. L'erogazione del premio è subordinata alla presenza di fondi per tutti gli aventi diritto dopo l'assegnazione delle borse di studio a.a 2026-27

Art. 3 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO

1. Per gli studenti che vengano a trovarsi in una particolare situazione di disagio a causa di gravi motivi (economici, di salute propria o di un familiare, di lutto, ecc.), tali da compromettere la prosecuzione degli studi, l'EDISU può, alla luce della certificazione prodotta e della rilevanza delle motivazioni addotte, assumere, caso per caso, speciali provvedimenti, che devono avere il carattere di non ricorrenza.

2. L'EDISU, al fine di rendere oggettivi i provvedimenti prevede alcune tipologie di interventi aventi carattere di straordinarietà secondo quanto stabilito dal Sistema di Valutazione approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

3. Il contributo straordinario, il cui importo è definito dall'EDISU in base agli elementi di valutazione acquisiti, può essere cumulato con altri benefici ad eccezione della borsa di studio.

4. Il contributo viene erogato agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2026/27 già beneficiari di borsa nell'anno precedente dando la precedenza agli anni successivi ordinati secondo graduatorie formulate in ordine decrescente di punteggio e successivamente ai primi anni secondo graduatorie formulate in ordine crescente di ISEE.

5. Successivamente, fino a concorrenza del budget, viene erogato prioritariamente agli studenti vincitori di borsa nell'a.a. 2025/2026 che hanno perso i requisiti di merito per l'a.a. 2026/27 a causa dell'evento e in possesso dei requisiti di reddito anche con ISEE Corrente e in secondo luogo agli studenti in possesso dei requisiti di merito che a causa dell'evento rientrano nei limiti ISEE con l'ISEE Corrente (così come descritto nella Sezione IV, punto 4) o di nuovo ISEE a seguito di riduzione del patrimonio nonché dei componenti il nucleo familiare a causa di decesso, con graduatorie ordinate secondo quanto stabilito al precedente punto 4.

Art. 4 RIMBORSO PER ATTIVITA' SPORTIVE

L'EDISU Piemonte, nei limiti delle risorse disponibili, potrà erogare un contributo agli studenti beneficiari di borsa di studio o idonei non beneficiari per mancanza di fondi per l'a.a. 2026/27 a titolo di rimborso per l'iscrizione ad attività sportive fino ad un massimo di € 100,00 per ciascuno studente.

Tale rimborso verrà corrisposto a seguito di presentazione delle ricevute di pagamento secondo quanto verrà disciplinato da EDISU in apposito bando

A tale iniziativa sarà destinato un importo pari a € 100.000,00 che sarà ripartito per il 15% tra gli studenti iscritti ai primi anni e per l'85% tra gli studenti iscritti agli anni successivi

Nel caso in cui il budget disponibile fosse insufficiente a coprire tutte le richieste, verranno stilate graduatorie uniche per primi anni (in ordine crescente d'ISEE Universitario/Parificato) e anni successivi (in ordine decrescente di punteggio) e verrà data la priorità agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio a.a. 2026/27 per mancanza di fondi.

Sez. X RIPARTIZIONE DEI SERVIZI EROGATI E RISORSE FINANZIARIE

1. Per l'anno accademico 2026/27 le borse di studio sono assegnate secondo quanto stabilito dal precedente art. 2 della Sez. VII.

2. Per il finanziamento delle borse di studio per l'a.a. 2026/27, l'Edisu utilizzerà le risorse derivanti dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio, le risorse proprie della Regione, le eventuali risorse del PR FSE Plus 21-27, le somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti e le risorse assegnate nell'ambito del riparto FIS 2026 secondo l'ordine di priorità stabilito dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nel decreto di riparto delle suddette risorse.

Per l'erogazione dei premi di laurea, dei contributi integrativi per la mobilità internazionale, dei contributi per attività sportive, degli interventi straordinari a favore degli studenti in situazione di grave disagio, e delle attività di collaborazione a tempo parziale da parte degli studenti, per l'a.a. 2026/27, l'Edisu utilizzerà le risorse assegnate a valere sugli stanziamenti regionali destinati a borse di studio.

Sez. XI DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non indicato nei presenti criteri, l'EDISU Piemonte è tenuto ad attenersi alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

ALLEGATO A)
Importi della Borsa di Studio per l'a.a. 2026/27

IMPORTI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO CON ISEE ≤ € 13.153,12 (50% LIMITE MASSIMO)					
TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	TOTALE VALORE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE	€ 3.323,68	€ 0,00	€ 150,00	€ 3.173,68	
PENDOLARI	€ 4.819,32	€ 0,00	€ 150,00	€ 4.669,32	
FUORI SEDE E VINCITORI DI POSTO LETTO* * importo erogato al netto degli oneri fiscali	€ 8.246,78	€ 2.700,00	€ 150,00	€ 5.396,78	Tale importo viene erogato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
FUORI SEDE, ANCHE NON RICHIEDENTE IL SERVIZIO ABITATIVO, IDONEI DI POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 8.246,78		€ 150,00	€ 8.096,78	Tale importo viene erogato solo agli studenti fuori sede che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
STUDENTE INDIPENDENTE	€ 8.246,78		€ 150,00	€ 8.096,78	Tale importo viene erogato solo agli studenti richiedenti che certifichino il domicilio a titolo oneroso

**IMPORTI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO
CON ISEE TRA € 13.153,12 e € 17.537,50**

TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	TOTALE VALORE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE	2.890,16	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.740,16	
IN SEDE- STUDENTESSA STEM (ISEE ≤ a € 17.537,00)	€ 3.468,19	€ 0,00	€ 150,00	€ 3.318,19	
PENDOLARI	€ 4.190,71	€ 0,00	€ 150,00	€ 4.040,71	
PENDOLARE STUDENTESSA STEM (ISEE ≤ a € 17.537,50)	€ 5.028,85	€ 0,00	€ 150,00	€ 4.878,85	
FUORI SEDE E VINCITORI DI POSTO LETTO* * importo erogato al netto degli oneri fiscali	€ 7.171,11	€ 2.700,00	€ 150,00	€ 4.321,11	Tale importo viene erogato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
STUDENTESSA STEM FUORI SEDE VINCITRICE DI POSTO LETTO* (ISEE ≤ a € 17.537,50) * importo erogato al netto degli oneri fiscali	€ 8.605,33	€ 2.700,00	€ 150,00	€ 5.755,33	Tale importo viene erogato alle studentesse STEM che risultano vincitrici del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano alle studentesse che rinunciano al posto letto.
FUORI SEDE ANCHE NON RICHIEDENTE IL SERVIZIO ABITATIVO E IDONEI DI POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 7.171,11	€ 0,00	€ 150,00	€ 7.021,11	Tale importo viene erogato solo agli studenti fuori sede che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
FUORI SEDE STUDENTESSA STEM (ISEE ≤ a € 17.537,50)	€ 8.605,33	€ 0,00	€ 150,00	€ 8.455,33	Tale importo viene erogato solo alle studentesse STEM fuori sede che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
STUDENTE INDIPENDENTE	€ 7.171,11	€ 0,00	€ 150,00	€ 7.021,11	Tale importo viene erogato solo agli studenti richiedenti che certifichino il domicilio a titolo oneroso

**IMPORTI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO CON ISEE COMPRESO
TRA 17.537,50 € e 23.626,00 €**

TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	VALORE TOTALE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE	€ 2.312,13	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.162,13	
INSEDE STUDENTESSA STEM	€ 2.774,55	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.624,55	
PENDOLARI	€ 3.352,57	€ 0,00	€ 150,00	€ 3.202,57	
PENDOLARE STUDENTESSA STEM	€ 4.023,08	€ 0,00	€ 150,00	€ 3.873,08	
FUORI SEDE VINCITORI DI POSTO LETTO* * importo erogato al netto degli oneri fiscali	€ 5.736,89	€ 2.700,00	€ 150,00	€ 2.886,89	Tale importo viene erogato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
STUDENTESSA STEM FUORI SEDE VINCITRICE DI POSTO LETTO	€ 6.884,27	€ 2.700,00	€ 150,00	€ 4.034,27	Tale importo viene erogato alle studentesse STEM che risultano vincitrici del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano alle studentesse STEM che rinunciano al posto letto
FUORI SEDE ANCHE NON RICHIEDENTE IL SERVIZIO ABITATIVO IDONEI AL POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 5.736,89		€ 150,00	€ 5.586,89	Tale importo viene erogato agli studenti fuori sede che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
STUDENTESSA STEM FUORI SEDE	€ 6.884,27		€ 150,00	€ 6.734,27	Tale importo viene erogato alle studentesse STEM fuori sede che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
STUDENTE INDIPENDENTE	€ 5.736,89		€ 150,00	€ 5.586,89	Tale importo viene erogato solo agli studenti richiedenti che certifichino il domicilio a titolo oneroso

**IMPORTI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO CON ISEE COMPRESO
TRA 23.626,00 € e 26.306,25 €**

TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	VALORE TOTALE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE	€ 1.445,08	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.295,08	
IN SEDE STUDENTESSA STEM	€ 1.734,10	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.584,10	
PENDOLARI	€ 2.095,36	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.945,36	
PENDOLARE STUDENTESSA STEM	€ 2.514,43	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.364,43	
FUORI SEDE VINCITORI DI POSTO LETTO* * importo erogato al netto degli oneri fiscali	€ 3.950,00	€ 2.700,00	€ 150,00	€ 1.100,00	Tale importo viene erogato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
STUDENTESSA STEM FUORI SEDE VINCITRICE DI POSTO LETTO	€ 4.302,67	€ 2.700,00	€ 150,00	€ 1.452,67	Tale importo viene erogato alle studentesse STEM che risultano vincitrici del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano alle studentesse STEM che rinunciano al posto letto
FUORI SEDE ANCHE NON RICHIEDENTE IL SERVIZIO ABITATIVO IDONEI AL POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 3.950,00		€ 150,00	€ 3.800,00	Tale importo viene erogato agli studenti fuori sede che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
STUDENTESSA STEM FUORI SEDE	€ 4.302,67		€ 150,00	€ 4.152,67	Tale importo viene erogato alle studentesse STEM fuori sede che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
STUDENTE INDIPENDENTE	€ 3.950,00		€ 150,00	€ 3.800,00	Tale importo viene erogato solo agli studenti richiedenti che certifichino il domicilio a titolo oneroso

**IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI ISCRITTI A
TEMPO PARZIALE**

TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	IMPORTO IN DENARO
IN SEDE	€ 606,00
PENDOLARI	€ 775,00
FUORI SEDE	€ 1.409,00

VALORE SERVIZI PER STUDENTI IDONEI DI BORSA DI STUDIO ISCRITTI A TEMPO PIENO
 Il pasto gratuito corrisponde con il valore di 3,00 corrisponde a 900 (300 pasti *3,00)

TIPOLOGIA IDONEI BORSA	VALORE TOTALE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	VALORE SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE/ PENDOLARI/ FUORI SEDE PRIMI ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Il servizio ristorazione viene erogato al costo previsto per gli studenti di prima fascia fissato in € 3,00 per il pasto completo.
IN SEDE/PENDOLARI/ FUORI SEDE ANNI SUCCESSIVI	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	Il valore del servizio ristorazione corrisponde ad un pasto gratuito al giorno
FUORI SEDE E VINCITORI POSTO LETTO - PRIMI ANNI	€ 900 ,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	Il servizio di ristorazione viene erogato al costo previsto per gli studenti di prima fascia fissato in € 3,00 per il pasto completo o piatto unico e il servizio abitativo è a titolo gratuito
FUORI SEDE E VINCITORI POSTO LETTO -ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	€ 3.600,00	€ .2.700,00	€ 900,00	€ 0,00	Il valore del servizio ristorazione corrisponde ad un pasto gratuito al giorno e il servizio abitativo è a titolo gratuito.

INDICE

Sez. I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
Sez. II. I CORSI DI STUDIO AMMESSI ALLA RICHIESTA DEI BENEFICI.....	3
Sez. III. SERVIZI E INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI.....	4
Art. 1 BORSA DI STUDIO.....	4
Art. 2 SERVIZIO ABITATIVO.....	8
Art. 3 BENEFICI DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL «SEMESTRE FILTRO».....	10
Sez. IV. REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO.....	10
Sez. V. DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI STRANIERI.....	11
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	11
Art. 2 DISPOSIZIONI PER LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE.....	13
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	15
Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO.....	15
Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE.....	18
Sez. VII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONTROLLI.....	19
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	19
Art. 2 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	20
Art. 3 VERIFICHE E CONTROLLI MERITO REVOCHE BORSE DI STUDIO E SERVIZI FRUITI.....	22
Sez. VIII. DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'.....	23
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	23
Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO.....	24
Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE.....	25
Sez. IX ALTRI BENEFICI A CONCORSO.....	26
Art. 1 INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE.....	26
Art. 2 PREMIO DI LAUREA.....	27
Art. 3 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI STUDENTI.....	27
IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO.....	27
Art. 4 RIMBORSO PER ATTIVITA' SPORTIVE.....	28
Sez. X RIPARTIZIONE DEI SERVIZI EROGATI E RISORSE FINANZIARIE.....	28
Sez. XI DISPOSIZIONI FINALI.....	28
ALLEGATO A).....	29
Importi della Borsa di Studio per l'a.a. 2026/27.....	29